



CGT Logistica Sistemi S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D. Lgs. 231/2001

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001</i>		
File:	<i>Modello 231_ CGT Logistica Sistemi S.p.A.</i>		
Versione:	1	Adozione del documento	Approvazione CdA del: 24.09.2010
Versione:	2	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 09.05.2013
Versione:	3	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 31.03.2014
Versione:	4	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 31.03.2016
Versione:	5	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 29.03.2018
Versione:	6	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 29.03.2019
Versione:	7	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 30.09.2020
Versione:	8	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 24.03.2021
Versione:	9	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 31.03.2023
Versione:	10	Aggiornamento del documento	Approvazione CdA del: 27.09.2023

Indice

Definizioni	7
Struttura del documento	12
Parte Generale.....	13
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	13
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	14
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni 15	
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	16
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	19
1.5. I reati commessi all'estero.....	20
1.6. Le sanzioni	20
1.7. Le vicende modificative dell'ente	22
2. CGT Logistica Sistemi S.p.A.: la Società	23
3. Finalità del Modello	24
4. Modello e Codice Etico	25
5. Metodologia di predisposizione del Modello di CLS	25
5.1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	26
5.2. Il Sistema di gestione ambientale.....	28
5.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reati associativi.....	29
5.4. Il sistema di prevenzione del Reato di Autoriciclaggio e dei Reati Tributari 30	
5.5. Forniture di beni e prestazioni di servizi da parte di terzi.....	30
6. Modifiche ed aggiornamento del Modello	31
7. Reati rilevanti per CLS.....	32
8. Destinatari del Modello	33
9. Organismo di Vigilanza.....	34
9.1. Funzione	34
9.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	34
9.3. Requisiti di eleggibilità	36
9.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	37
9.5. Attività e poteri.....	38
9.6. Flussi informativi da e verso l'OdV	40
9.6.1. I Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	41
9.6.2. Modalità di trasmissione dei flussi informativi	42
9.6.3. Libri dell'Organismo di Vigilanza	43
10. Le Segnalazioni delle Violazioni	44
10.1. Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione interna	46
10.2. La gestione del canale di Segnalazione interna.....	46
10.3. Tutela della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione	47
10.4. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)	49

10.5.	Limitazione di responsabilità	49
10.6.	Registrazione, custodia e conservazione delle segnalazioni	50
10.7.	Segnalazioni aventi ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza 50	
11.	Sistema disciplinare.....	50
11.1.	Principi generali	50
11.2.	Misure disciplinari.....	51
11.3.	Il sistema sanzionatorio e le garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing).....	53
12.	Comunicazione e formazione del personale aziendale.....	54
Parte Speciale	56
1.	Introduzione.....	57
2.	Principi generali di comportamento	57
3.	Protocolli generali di prevenzione.....	57
A.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	60
A.1.	Premessa.....	60
A.2.	Reati applicabili.....	61
A.3.	Attività sensibili	65
A.4.	Presidi di controllo	67
A.5.	Flussi informativi verso l'OdV.....	79
B.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24- BIS DEL DECRETO).....	80
B.1.	Reati applicabili.....	80
B.2.	Attività sensibili.....	82
B.3.	Presidi di controllo.....	82
B.4.	Flussi informativi verso l'OdV	84
C.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER DEL DECRETO E ART. 10. L. 146/2006).....	85
C.1.	Reati applicabili.....	85
C.2.	Attività sensibili.....	86
C.3.	Presidi di controllo.....	87
C.4.	Flussi informativi verso l'OdV	89
D.	FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)	90
D.1.	Reati applicabili.....	90
D.2.	Attività sensibili	91
D.3.	Presidi di controllo	91
D.4.	Flussi informativi verso l'OdV.....	92
E.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)	93
E.1.	Reati applicabili	93
E.2.	Attività sensibili.....	93
E.3.	Presidi di controllo.....	94
E.4.	Flussi informativi verso l'OdV	94

F. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	95
F.1. Reati applicabili	95
F.2. Attività sensibili	99
F.3. Presidi di controllo	99
F.4. Flussi informativi verso l'OdV	103
G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO) ...	104
G.1. Reati applicabili.....	104
G.2. Attività sensibili	104
G.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	105
H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25- QUINQUES DEL DECRETO).....	107
H.1. Reati applicabili.....	107
H.2. Attività sensibili	109
H.3. Presidi di controllo	110
H.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	111
I. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO).....	112
I.1. Reati applicabili	112
I.2. Attività sensibili.....	112
I.3. Presidi di controllo.....	113
I.4. Flussi informativi verso l'OdV	114
J. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	114
J.1. Reati applicabili.....	114
J.2. Attività sensibili.....	117
J.3. Principi generali di comportamento.....	121
J.4. Presidi di controllo.....	122
J.5. Ulteriori controlli	131
J.6. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.....	135
J.7. Flussi informativi verso l'OdV.....	135
K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	135
K.1. Reati applicabili.....	135
K.2. Attività sensibili	137
K.3. Presidi di controllo	137
K.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	140
L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)	140
L.1. Reati applicabili	140
L.2. Attività sensibili.....	141
L.3. Presidi di controllo.....	141
L.4. Flussi informativi verso l'OdV	143

M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)	144
M.1. Reato applicabile	144
M.2. Attività sensibili e presidi di controllo.....	145
N. REATI AMBIENTALI E TUTELA DELL'ARIA, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE	145
N.1. Reati Applicabili.....	145
N.2. Le attività sensibili	146
N.3. Presidi di Controllo	147
N.4. Flussi informativi verso l'ODV	155
N.5. Attuazione dei presidi di controllo	155
O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	155
O.1. Reati applicabili.....	155
O.2. Attività sensibili	156
O.3. Presidi di controllo	157
O.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	159
P. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO) .	160
P.1. Reati applicabili	160
P.2. Attività sensibili	164
P.3. Presidi di controllo.....	167
P.4. Flussi informativi verso l'OdV	173
Q. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DECRETO).....	174
Q.1. Reati applicabili.....	174
Q.2. Attività sensibili	176
Q.3. Presidi di controllo	177
Q.4. Flussi informativi verso l'OdV.....	180
R. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)	180
R.1. Reati applicabili.....	180
R.2. Attività sensibili.....	183
R.3. Presidi di controllo.....	185
R.4. Flussi informativi verso l'OdV	187
Allegato 1 – Codice Etico	189
Allegato 2 – Mappa delle aree a rischio e Piano di gestione del rischio.....	189
Allegato 3 –Procedure e protocolli preventivi	189

Definizioni

- **“ANAC”**: istituita con la legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi applicabile ai dipendenti della Società.
- **“Codice Etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal Consiglio di amministrazione della Tesya S.p.A. quale esplicitazione della politica societaria, adottato da CLS S.p.A., che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
- **“D. Lgs. 231/2001”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Organi societari (Amministratori e Sindaci) ¹, Dipendenti, Fornitori e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.

¹ Ivi compresa qualsiasi persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **“Divulgazione pubblica”** o **“divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **“Facilitatore”**: soggetto che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **“Informazioni sulle violazioni”** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2 del d. Lgs. 24/2023 (ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- **“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001”** o **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di riferimento.
- **“Organismo di Vigilanza”** od **“OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli **“stagisti”**, volontari e tirocinanti

(retribuiti e non) e i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società².

- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Società.
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Persona segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: Per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
 - lo Stato (o Amministrazione Statale);
 - gli Enti Pubblici; si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto a un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. E’ caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade S.p.A., AEM Milano, ecc.
 - Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa

² Ai fini della normativa “whistleblowing” sono considerate anche le seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art.357 c.p.);

- Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **“Segnalazione”**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **“Seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
- **“Società”**: CLS S.p.A.

- **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
 - 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri seguenti 2), 3), 4) e 5);
 - 2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
 - 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 5) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 2), 3) e 4).

Struttura del documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, l'indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività “sensibili” – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il *risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della Società (Allegato 1);
- gli esempi di clausole contrattuali applicate dalla Società ai sensi del Modello;
- gli Strumenti di attuazione del Modello (Statuto, organigrammi, conferimenti di poteri, *policy*, “protocolli 231”, procedure, disposizioni organizzative e tutte le altre disposizioni, provvedimenti ed atti della Società).

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda e sulla intranet aziendale.

CGT Logistica Sistemi S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito³:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*) ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*)⁴;

³ Per l'analisi approfondita dei reati in oggetto si rinvia alla Parte Speciale del Modello in cui sono riportate le informazioni di dettaglio inerenti alle diverse fattispecie nonché al documento "I Reati presupposto" e alle Linee Guida contenute nella "documentazione di supporto" del Modello, in cui sono riportate rispettivamente le informazioni inerenti alle fattispecie e l'analisi delle condotte utilizzate anche nelle attività di risk assessment.

⁴ Le condotte tipiche dei reati ivi richiamati sono state modificate dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1*)⁵
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n.146);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)⁶;
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 7 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

⁵ Articolo inserito dal D. Lgs. n. 184 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

⁶ Articolo inserito dal D. Lgs. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF).

- soggetti in “posizione apicale”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore di un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti “subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell’ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell’ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all’esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell’ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell’ipotesi in cui, pur nell’assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell’interesse dell’ente. Il miglioramento della propria posizione sul

mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

A seguito di una recente novella, il legislatore ha previsto che il Modello debba individuare altresì:

- uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e che tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto stabilisce inoltre che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo (da cento a mille) che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

- *sanzioni interdittive*: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- *confisca*: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il

profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione

del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. CGT Logistica Sistemi S.p.A.: la Società

La Società è nata nel 2004 dalla Divisione Carrelli CGT, fa parte del Gruppo TESSA e opera nel campo dei mezzi destinati alla movimentazione materiali e alla logistica.

Tra i servizi più importanti, un ruolo chiave è affidato al servizio di noleggio e a quello di assistenza tecnica plurispecialistica.

La struttura della Società conta undici filiali, sei centri operativi e quattro centri logistici.

Il sistema di *corporate governance* della Società è così articolato:

- *Assemblea*: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge;
- *Consiglio di Amministrazione*: è composto da nove membri, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli riservati per legge all'Assemblea;
- *Collegio Sindacale*: la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti;
- *Revisione legale del bilancio d'esercizio*: la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- *Organismo di Vigilanza*: l'Organismo di Vigilanza è l'organismo interno all'ente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001.
- L'attuale assetto di *governance* prevede anche la figura dell'Amministratore Delegato i cui compiti e poteri sono definiti nei verbali di nomina dell'Organo di gestione della Società e resi

pubblici nei modi di rito. Ulteriori poteri sono stati conferiti ad uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione per la cui determinazione di dettaglio si richiama il relativo verbale.

3. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Società ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

4. Modello e Codice Etico

CLS ha adottato il Codice Etico del Gruppo TESSYA, approvato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo TESSYA S.p.A. (già Tesa S.p.a.) in data 5 giugno 2007 e successivamente modificato in data 28 marzo 2012 (v. Allegato 1), che recepisce e formalizza i principi che nella prassi TESSYA S.p.A. stessa ha fatto propri già anteriormente all'emanazione del D. Lgs. 231/2001.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

5. Metodologia di predisposizione del Modello di CLS

Il Modello di CLS è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida Confindustria e con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;

- all'autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

Le modifiche al Modello sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

5.1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

La Società ha quindi istituito un assetto organizzativo, formalizzando le nomine del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici competenti, degli addetti ai servizi di emergenza, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La Società ha altresì istituito un sistema gestionale aziendale per garantire gli adempimenti relativi:

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (tramite la formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
- aggiornamenti ed integrazioni DVR & DUVRI in base a nuove tipologie rischi introdotti;
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (verifica e controllo delle marcature di attrezzi e strumenti, delle certificazioni di conformità di impianti, libretti e manuali d'uso, ecc.);
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione delle attività eseguite in outsourcing presso i luoghi di lavoro della Società, riunioni periodiche di sicurezza,

consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (le citate nomine, l'organizzazione di incontri periodici previsti per legge, ecc.);

- alle attività di sorveglianza sanitaria (condotte dai medici competenti);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, addestramento e formazione obbligatoria;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra, attraverso l'opera del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attuale sistema gestionale prevede la formalizzazione delle nomine e deleghe funzionali.

L'attuale sistema prevede un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, anche grazie all'attribuzione di idonei poteri ai soggetti delegati.

Il mancato rispetto delle misure tese a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sanzionabile attraverso il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede anche un sistema di controllo specifico sull'attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera del Servizio di Prevenzione e Protezione e un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma annualmente attività di controllo, riportandone periodicamente gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

Il sistema prevede infine il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP, in funzione di quanto previsto

dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica, di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008).

Inoltre, la Società ha ottenuto la Certificazione ISO 45001: per il proprio sistema gestionale della sicurezza, ad oggi ancora mantenuta.

5.2. Il Sistema di gestione ambientale

Con riferimento ai rischi indotti dai reati ambientali, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi normativi vigenti e dall'adozione di un sistema di gestione di tali adempimenti *ispirato* allo standard UNI EN ISO 14001:2004.

La Società ha quindi istituito un sistema gestionale aziendale per garantire gli adempimenti relativi:

- alle attività di individuazione e valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- al rispetto delle norme di legge relative alla tutela ambientale e dell'igiene e sicurezza sul lavoro, in funzione delle lavorazioni eseguite e del tipo di business esercitato;
- alle attività di natura organizzativa, quali la formalizzazione di deleghe e attribuzione di ruoli, compiti e poteri necessari allo svolgimento dei compiti stessi;
- alle attività di vigilanza e controllo interno ed esterno (condotte dalle funzioni aziendali preposte ai controlli di primo e secondo livello e dagli auditors dell'ente di certificazione);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il sistema di gestione degli adempimenti ambientali prevede anch'esso la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra.

L'attuale sistema gestionale prevede la formalizzazione delle nomine e deleghe funzionali nonché un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, anche grazie alla predetta attribuzione di idonei poteri ai soggetti delegati.

Il mancato rispetto delle misure tese a garantire il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente è sanzionabile attraverso il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

Il sistema adottato prevede, infine, un sistema di controllo specifico sull'attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera della funzione RSPP e servizi generali e un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma periodicamente e ciclicamente attività di controllo, riportandone gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Società nella relazione semestrale.

Il sistema prevede, infine, il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla tutela ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reati associativi

Con riferimento ai rischi indotti dai reati associativi, la Società è dotata di soluzioni organizzative che ritiene in linea e conformi alle indicazioni date dalle Linee Guida delle associazioni di categoria.

In particolare, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le seguenti soluzioni organizzative, logiche e presidi:

- requisiti di onorabilità ed eticità dei componenti dei vertici aziendali: sono scrupolosamente rispettati i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari circa i requisiti di onorabilità dei vertici aziendali, nonché delle funzioni di chiave e di controllo della Società. È inoltre adottato un sistema sanzionatorio e disciplinare, che prevede quali destinatari ogni livello in Società; il sistema sanzionatorio è ritenuto efficace quale deterrente;
- verifiche dell'identità dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società e, tra questi, particolare attenzione ai clienti, tramite il rigoroso rispetto delle procedure di adeguata verifica della clientela, previste dalla normativa antiriciclaggio;
- procedure per la selezione dei fornitori trasparenti e tracciabili;
- struttura dei controlli volti a prevenire o far emergere comportamenti infedeli: la Società è dotata delle funzioni di controllo previste dalle norme di legge. I responsabili di tali funzioni – e, ove previsto, anche le risorse delle funzioni stesse – godono dei prescritti requisiti di indipendenza, autonomia, autorevolezza, professionalità e stabilità.

- oltre a tali protocolli, i controlli sull'eventuale concentrazione di responsabilità sono svolti dalle funzioni di controllo interno;
- rigoroso rispetto delle previsioni del Modello 231 adottate con riferimento alla riduzione del rischio di commissione di reati che possano configurarsi come reati-scopo di un sodalizio criminale nonché con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie svolta attraverso procedure e protocolli preventivi imponendo i principi della tracciabilità e della verificabilità delle decisioni gestorie adottate.

La Società ritiene che tali protocolli siano efficaci nella prevenzione dei rischi di reati associativi di cui all'art. 24-ter e che la commissione di questi ultimi sia possibile solo mediante la violazione fraudolenta dei protocolli stessi.

5.4. Il sistema di prevenzione del Reato di Autoriciclaggio e dei Reati Tributari

In ordine all'ipotesi di autoriciclaggio di beni o denari già presenti nel patrimonio della società, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le procedure aziendali che governano la gestione della tesoreria, della cassa, gli investimenti.

Inoltre, anche con riferimento ai reati tributari, la Società riconosce efficacia di protocolli preventivi alle procedure aziendali che governano la contabilità generale, la contabilità clienti e fornitori (fatture attive e passive), la contabilità di magazzino, la redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali ed i relativi controlli da parte di organi e soggetti preposti (organi e funzioni preposti ai controlli interni, Società di Revisione, Collegio Sindacale).

Sono rilevanti, ai fini della prevenzione del reato in oggetto, anche le misure adottate per prevenire la commissione dei reati richiamati nel Decreto, in quanto possibili reati-base che originano i beni potenzialmente oggetto di autoriciclaggio.

5.5. Forniture di beni e prestazioni di servizi da parte di terzi

Le forniture di beni e le prestazioni di lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi (ad es. altre società, anche facenti parte del Gruppo Tesya, Consulenti, Partner, ecc.), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;

- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per CLS di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti (v. Protocollo Clausole Contrattuali 231/2001).

6. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, all'OdV devono essere fornite adeguate informazioni e segnalazioni dalle funzioni interne in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale, il Presidente e Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere comunicati anche dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche riguardanti l'aggiornamento degli strumenti di attuazione del Modello (procedure, codici comportamentali, regolamenti, ecc.), sono definite dalle Funzioni interessate. Tali modifiche, con il conseguente aggiornamento del Piano di gestione del rischio, possono essere approvate dal Presidente o dall'Amministratore e/o dai soggetti e dalle funzioni a ciò delegati, in base al sistema di

poteri vigente per tempo. Trattasi, in particolare, delle sole modifiche finalizzate esclusivamente a recepire aggiornamenti normativi od organizzativi.

In ogni caso, i documenti aggiornati dovranno essere successivamente presentati al primo Consiglio di Amministrazione utile, o eventualmente convocato a tal fine, per opportuna valutazione da parte dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione sarà libero di prendere atto delle modifiche, ratificandole, approvarle con modifiche ovvero revocarle.

L'OdV è costantemente aggiornato in merito a tali modifiche e ha facoltà di esprimere il proprio parere.

Il Presidente e Amministratore Delegato provvedono ad avviare di conseguenza, se necessario, l'aggiornamento del Modello.

7. Reati rilevanti per CLS

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il management coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art.25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*) ivi compresa la "corruzione tra privati";
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- alcuni dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*novies*);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25- *septiesdecies*).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società: le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1) in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi; alcuni tra i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*), i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) e le ipotesi di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodecimes*) in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, ovvero, per altre fattispecie, non appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per CLS, le attività della Società denominate "sensibili" a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

8. Destinatari del Modello

Come individuato nella sezione dedicata alle definizioni, il Modello di CLS si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività.

- ai Consulenti e a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della stessa.

L'Amministratore Delegato e i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti si possono eventualmente coordinare con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e nei suoi strumenti di attuazione.

9. Organismo di Vigilanza

9.1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza opera secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

9.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

I requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale l'OdV stesso può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta e ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo e indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, lo stesso non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che lo stesso non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, il singolo membro dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- ✓ ricoprire all'interno di CLS o di altra società del Gruppo TESSA incarichi di tipo operativo;
- ✓ essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di CLS o di altra società del Gruppo TESSA;
- ✓ trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenza.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dello stesso (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc;

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma debba essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

Con l'approvazione della precedente versione IV, del mese di marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha affidato l'incarico di Organismo di Vigilanza ad un organismo collegiale istituito ad hoc. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare tale impostazione organizzativa e i relativi investimenti, in quanto ritenuta più utile al fine di garantire una maggior specializzazione dei controlli e delle competenze e, in ultima analisi, una maggior efficacia ed efficienza del processo di prevenzione del rischio di reato.

9.3. Requisiti di eleggibilità

A ciascun membro cui è affidato l'incarico di Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art. 444 ss. c.p.p.*, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità.

9.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri che ricoprono il ruolo di Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascuno dei componenti, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Dopo l'accettazione formale delle persone nominate, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina e gli stessi componenti possono essere rieletti.

Tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di fatti di Reato, direttamente - o indirettamente - da parte di uno o più componenti del Consiglio stesso, salvo che detti fatti siano stati rilevati a seguito delle attività dell'Organismo di Vigilanza oppure siano stati commessi con elusione delle misure preventive disposte dal Modello o dal Codice etico e l'OdV abbia espletato i controlli programmati di anno in anno.

In tutti gli altri casi l'OdV mantiene il proprio mandato sino alla sua naturale scadenza.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo ai membri dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina della persona non più idonea e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

La persona cui è affidato l'incarico di membro dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico stesso.

In caso di decadenza o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione.

9.5. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza pianifica in apposito documento le attività da svolgere annualmente e la verifica sullo stato di avanzamento delle attività svolte, prevedendo un numero di riunioni coerente con le azioni individuate nel piano nonché ogni analisi ed informazione utile ai compiti assegnati.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Come detto, l'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, della Funzione Internal Audit del Gruppo TESSA. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 8;

- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 11;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza semestrale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 9.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

9.6. Flussi informativi da e verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - ✓ sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - ✓ eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - ✓ eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - ✓ segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - ✓ procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;

- ✓ valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
- ✓ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- ✓ rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, in occasione della comunicazione periodica di cui sopra al Consiglio di Amministrazione, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri destinatari del Modello.

9.6.1. I Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante flussi informativi da parte di Amministratori, Sindaci, Personale Apicale e sottoposto in merito ad eventi e aspetti dell'ordinaria e straordinaria attività che potrebbero essere di interesse dell'Organismo stesso.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste al Personale della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi").

La disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con l'individuazione delle informazioni che devono essere comunicate e delle modalità di trasmissione e valutazione di tali informazioni, come detto, è definita dall'OdV. Debbono, comunque, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- documentazione attinente all'approvazione del bilancio (bilancio, relazioni e note organi e funzioni societarie);

- modifiche organigrammi e funzionigrammi aziendali;
- modifiche sistema di deleghe e poteri;
- nuovi prodotti e servizi;
- verifiche ispettive di autorità pubbliche o di vigilanza (ASL, Arpa, VVdFF, Agenzia entrate, ecc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- procedimenti disciplinari per violazione del modello, codice etico e/o normativa aziendale;
- verifiche ispettive e report certificazioni sistemi gestionali;
- notizie relative ad emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- infortuni sui luoghi di lavoro e avvenimenti relativi;
- incidenti ambientali e avvenimenti relativi;
- corsi di formazione (231, antiriciclaggio, igiene e sicurezza, privacy & security, ambiente, anticorruzione e altre materie di rilevanza per la prevenzione dei rischi legali)
- eventuali deroghe a procedure, regolamenti o norme aziendali.

9.6.2. Modalità di trasmissione dei flussi informativi

Con riferimento alle modalità di trasmissione dei Flussi informativi e delle relative informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

i Flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica alla casella

organismo.vigilanza@CLS.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

C/o Direzione Amministrativa CLS Logistica Sistemi S.p.A.

Strada Provinciale Pobbiano Cavenago n. 121

20061 – Carugate (MI)

9.6.3. Libri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite. Tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi delle eventuali Persone segnalanti e delle istruttorie di verifica e della facoltà, in capo al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, di consultare i soli verbali delle riunioni e le relazioni periodiche.

Ogni informazione e report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del file server aziendale accessibile dai soli componenti dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli stessi componenti dell'OdV.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo saranno attribuite ai soli componenti dell'OdV, che dovranno restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Per quanto concerne la registrazione delle Segnalazioni delle Violazioni valgono regole specifiche e diverse in funzione delle previsioni normative e della procedura adottata.

Interessi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle decisioni dell'Organismo stesso

Le modalità di assunzione delle decisioni nel caso in cui uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza siano portatori di un interesse, diretto o indiretto, rispetto ad una decisione da assumere, sono disciplinate all'interno del Regolamento dell'Organismo; per tali casi l'OdV prevede opportuni obblighi di motivazione.

10. Le Segnalazioni delle Violazioni

La Società si è dotata di un sistema di segnalazione conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 24/2023 nel rispetto delle garanzie a tutela delle Persone Segnalanti.

Sulla base delle previsioni normative, sono oggetto di Segnalazione le seguenti circostanze (“Violazioni”):

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società, che non rientrano nei numeri 2), 3) e 4);
- 2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le Segnalazioni possono avvenire attraverso i seguenti canali⁷:

- **Segnalazione interna**

la Persona segnalante può presentare una Segnalazione di una Violazione all'Organismo di Vigilanza, di cui si dirà più dettagliatamente di seguito.

- **Segnalazione esterna**

la Persona segnalante può altresì presentare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- **Divulgazione pubblica**

alla Persona segnalante è, altresì, garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) aver previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla procedura adottata in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) avere fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) avere fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

⁷ Oltre ai canali di seguito indicati, il D. Lgs. 23/2024 contempla anche la possibilità di effettuare una denuncia alle Autorità competenti

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato quale soggetto destinatario delle Segnalazioni interne. Per tale ragione, ai Destinatari è richiesto di inviare a lui ogni informazione, di qualsivoglia genere, attinente a eventuali Violazioni apprese nel Contesto lavorativo al fine di fornire informazioni che possano risultare utili per l'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Per le Segnalazioni inerenti a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società (di cui al numero 2 della definizione "Violazioni"), **è utilizzabile solo il canale interno attivato dalla Società.**

10.1. Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione interna

Tutti i Destinatari sono incoraggiati a Segnalare Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'integrità della Società (*rectius* Violazioni come definite dal presente documento) di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto lavorativo.

Tale incoraggiamento vale anche nei confronti di Destinatari che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico di natura giuslavoristica, di natura libero professionale o consulenziale, o come volontari e tirocinanti (retribuiti e non) ovvero in qualità di persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si ricorda, inoltre che ai fini della normativa "whistleblowing", essa trova applicazione anche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

10.2. La gestione del canale di Segnalazione interna

Le modalità di gestione delle Segnalazioni interne sono disciplinate da specifica procedura e supportata da un canale di comunicazione/segnalazione, diverso dal canale inerente ai flussi informativi (questi ultimi interni ai sistemi informatici e telematici aziendali) ovvero, **una casella di posta elettronica certificata esterna.**

In via eccezionale e qualora non sia possibile per la Persona segnalante utilizzare il canale per la gestione delle segnalazioni individuato dalla CGT, la Segnalazione potrà essere realizzata, previa richiesta scritta della Persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e concordato con l'Organismo di Vigilanza. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora la Segnalazione dovesse essere presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere trasmessa all'OdV, entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla Persona segnalante.

Le informazioni di cui al presente paragrafo, nonché della procedura di gestione delle Segnalazioni, devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili ai Destinatari, anche nel caso in cui questi non frequentino i luoghi di lavoro della Società, e in una sezione dedicata del suo sito internet.

10.3. Tutela della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi Ritorsione.

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una

- Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della Segnalazione, o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel Contesto lavorativo e la Segnalazione o Divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base della normativa alle stesse applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o Divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D. lgs. 24/2023 nonché della procedura adottata dalla Società.

La Persona segnalante può comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritiene di avere subito, che a sua volta informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione, Divulgazione pubblica o la denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro.

10.4. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)

In conformità con le previsioni di legge, la Società si impegna a tutelare la Persona Segnalante nei termini e con i modi di cui al precedente, nonché rispetto a quanto disciplinato nella procedura di gestione delle Segnalazioni.

Ai sensi di legge, le tutele previste dalla normativa di riferimento (ad oggi D. lgs. n. 24/2023) e richiamate dal presente Modello (nonché nella procedura di gestione delle segnalazioni) non sono garantite (e alla Persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare) quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati della Persona Segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui allo stesso Modello.

10.5. Limitazione di responsabilità

Ai sensi di legge, non è punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 38 del D. lgs. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione, e la Segnalazione, la Divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023 nonché della procedura adottata dalla Società.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

⁸ L'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023 prevede: *“Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:*

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.”

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

10.6. Registrazione, custodia e conservazione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce, tramite il proprio regolamento, delle Segnalazioni relative alle Violazioni (disciplinate altresì dalla procedura whistleblowing); tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi delle Persone segnalanti e delle Persone coinvolte, del Seguito della Segnalazione e delle istruttorie di verifica, al fine di garantire che tali dati e informazioni non siano consultabili da persone diverse dagli stessi componenti dell'OdV. Le modalità di custodia e archiviazione del Libro Segnalazioni e Istruttorie è disciplinata da apposita procedura e dal Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

10.7. Segnalazioni aventi ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza

Le modalità di gestione delle segnalazioni che riguardano un componente dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate all'interno della procedura whistleblowing.

Nel caso in cui la Segnalazione interna abbia ad oggetto più componenti dell'OdV, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, tramite consegna al Presidente del CdA dell'eventuale documentazione a supporto.

In tali casi sono previste idonee attività di informazione, verifica ed intervento di altri organi di controllo della Società che assicurano la correttezza dei processi e delle decisioni.

11. Sistema disciplinare

11.1. Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti di attuazione del Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

A tal fine la Società incoraggia a segnalare ogni Violazione (come sopra definita), da chiunque commessa comunicandola secondo le indicazioni della relativa procedura all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Detta richiesta vale nei confronti di tutti i destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dà Seguito alla Segnalazione ricevuta secondo quanto esposto nella procedura adottata ad hoc. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti delle attività istruttorie svolte il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari sanzionabili in quanto rilevanti ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi, del Modello e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;

il tutto oltre alle ulteriori condotte che costituiscono Violazioni ai sensi del presente Modello e come sopra identificate.

11.2. Misure disciplinari

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (*full*

time o part time), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nei suoi allegati.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello, la sanzione del richiamo;
- per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di Violazioni, ovvero di Violazioni di particolare gravità, o che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

Se la Violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine di avviare le contestazioni ed eventualmente comminare le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la Violazione riguarda un amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante

relazione scritta. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la Violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica.

In caso di Violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Per i provvedimenti nei confronti della persona che ricopre il ruolo di OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per la stessa (v. paragrafo 9.4).

I rapporti con terze parti sono regolati da adeguati contratti che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

11.3. Il sistema sanzionatorio e le garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)

La Società si è dotata di un sistema di segnalazione conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 24/2023 nel rispetto delle garanzie a tutela delle Persone Segnalanti.

In conformità con le previsioni di legge, la Società si impegna a tutelare la Persona Segnalante nei termini e con i modi di cui al paragrafo 10 e sottoparagrafi seguenti, nonché rispetto a quanto disciplinato nella procedura di gestione delle Segnalazioni.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati della Persona segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Ai sensi di legge, le tutele previste dalla normativa di riferimento (ad oggi D. Lgs. n. 24/2023) e richiamate dal presente Modello (nonché nella procedura di gestione delle segnalazioni) non sono garantite, e alla Persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o

contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12. Comunicazione e formazione del personale aziendale

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dalla Direzione Risorse Umane, con il supporto della Direzione Marketing le quali garantiscono, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite *brochure*, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 8, esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale.

La comunicazione verso l'interno del Modello e di ogni aggiornamento dello stesso è attuata attraverso:

- l'invio di una lettera a firma del Presidente e Amministratore Delegato a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste da CLS;
- la diffusione del Modello sull'intranet aziendale;
- l'invio tramite posta elettronica dei riferimenti e dei collegamenti all'archivio elettronico presso cui è inserito il Modello;
- per i Dipendenti sprovvisti di posta elettronica, la messa a disposizione dell'archivio nel quale è inserito il Modello presso la postazione informatica del relativo Responsabile.

La formazione del personale aziendale relativa al Modello è affidata alla Direzione Risorse Umane che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza e l'Internal Audit, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 8 interni alla Società.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Funzioni aziendali. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli Amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto della Direzione Risorse Umane e l'Internal Audit.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nelle discipline dettate dal Decreto.

CGT Logistica Sistemi S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Parte Speciale

1. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 8 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di cui al successivo paragrafo 3, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative;

- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - ✓ informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - ✓ può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività sensibili, e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

A.1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

A.2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **malversazione di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 316-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;

- **indebita percezione di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, prevista dall'art. 318 c.p. la cui condotta tipica viene ricondotta a quella del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p., si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se, il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale, ha per

oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-*bis* del codice penale).

- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-*ter* c.p. e costituito dalle condotte indicate negli articoli 318 e 319 del codice penale commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo prevedendo quali circostanze aggravanti le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater* c.p.), fattispecie introdotta nel catalogo dei "reati presupposto" dall'art. 1, comma 77, lett. a), della Legge 190/2012 che prevede la punizione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (con la reclusione da tre a otto anni) il quale, "salvo che il fatto costituisca più grave reato ... abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Rispetto alla precedente formulazione della concussione per induzione (e ricompresa nell'art. 317 c.p. ante riforma), con l'entrata in vigore della Legge 190/2012, della condotta induttiva subita **viene chiamato a rispondere** (ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 319 *quater* c.p. il quale prevede la pena della reclusione fino a tre anni) **anche il soggetto privato passivo** che abbia dato o promesso denaro o altra utilità al funzionario pubblico. Il reato di induzione indebita va quindi ad aggiungersi al catalogo dei reati presupposto del Decreto in relazione al quale, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del medesimo, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p. in base al quale le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio con riduzione delle pene in misura non superiore a un terzo.

ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata nonché nel caso in cui l'offerta o la promessa è fatta per indurre

un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** previsto dall'articolo 322-*bis* c.p, ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater* secondo comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322 bis;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322 bis c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

▪ **traffico di influenze illecite**, previsto dall'art 346 bis c.p., che vede come condotta tipica quella di chi - fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis - sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso gli stessi ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri. Sono altresì previste delle aggravanti in funzione di specifici casi;

▪ **frode nelle pubbliche forniture** previsto dall'art. 356 c.p. ai sensi del quale viene punita la condotta di colui il quale commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, laddove la frode alcuni ritengono che sia identificabile nei raggiri volti a ingannare la controparte, altri invece ritengono sufficiente la semplice malafede contrattuale, ritenendo sufficiente che il fornitore modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.

A.3. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- pubbliche relazioni (partecipazioni a convegni, meeting organizzati da enti pubblici, associazioni di categoria, ecc.) che comportano rapporti con la PA (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio);
- approvvigionamento di beni e servizi strumentali all'esecuzione di contratti con la PA (anche con privati equiparati alla PA o incaricati di pubblico servizio);
- vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;
- vendita e/o noleggio di prodotti e/o servizi tramite la partecipazione a gare/procedure selettive ad evidenza pubblica; l'attività di vendita di prodotti in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;
- gestione della documentazione connessa alle vendite coperte da finanziamenti (ad es. "Legge Sabatini bis", finanziamenti regionali, ecc.), con riferimento anche al deposito dei listini prezzi;
- esecuzione dei contratti di assistenza post-vendita (ad es. manutenzione, assistenza tecnica, ecc.) anche con la PA (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio);
- gestione del credito e del contenzioso contrattuale con la PA (ad es. sollecito, accordi transattivi, ecc.), anche tramite professionisti esterni (ad es. legali) e la gestione del contenzioso in generale;
- gestione dei rapporti con la PA per aspetti doganali (relativamente all'acquisto e/o vendita di prodotti), anche tramite professionisti esterni (ad es. spedizioniere);
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. dichiarazione dei redditi, gestione IVA, vendite in esenzione IVA, ecc.);
- gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (ad es. ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.), nonché per notifiche di infrazioni stradali;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite consulenti esterni;
- gestione dei rapporti con università o soggetti certificatori per l'ottenimento di certificazioni;

- accesso a siti internet e *software* della PA (ad es. sito INPS, INAIL, Centri per l'impiego, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- richiesta e rilascio dalla PA di autorizzazioni e di licenze (es. occupazione di aree demaniali, apertura di filiali, apertura posizioni previdenziali ed assistenziali, ampliamento e/o ristrutturazione di locali, apertura di magazzini e depositi, licenze edilizie, targatura, riconoscimenti CE, ecc.) anche tramite soggetti terzi;
- richiesta, gestione e monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc., anche tramite consulenti esterni (ad es. per attività di formazione finanziata);
- conferimento e gestione delle consulenze e/o incarichi professionali;
- gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità;
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (ad es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito, carta carburante, ecc.);
- gestione delle attività di marketing anche tramite agenzie terze;
- gestione degli omaggi e delle liberalità;
- registrazione di marchi, anche tramite consulenti esterni.

A.4. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti le **pubbliche relazioni (partecipazioni a convegni, meeting organizzati da enti pubblici, associazioni di categoria, ecc.) che comportano rapporti con la PA (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) e la gestione delle attività di marketing anche tramite agenzie terze**, i presidi di controllo prevedono che:

- chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, e/o incaricati di pubblico servizio denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri

interessi o gli interessi della Società o per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio stessi, ovvero per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio;

- in caso di richieste, dirette o indirette, di indebiti benefici da parte dei pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio non darne seguito e darne immediatamente informazione all'Organismo di Vigilanza;
- è inoltre vietato qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione o dallo svolgimento delle proprie incombenze, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Per le operazioni riguardanti l'**approvvigionamento di beni e servizi strumentali all'esecuzione di contratti con la PA (anche con privati equiparati alla PA o incaricati di pubblico servizio)**, i presidi di controllo prevedono che:

- la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'*iter* procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel quale sono chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori siano sempre, ove possibile, richieste almeno tre offerte;
- nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'affidamento di lavori o dell'acquisizione di beni o servizi sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile della Funzione interessata dalla fornitura o dall'appalto segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall'appaltatore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;

- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto/appalto ed a seguito di un *iter* autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa ed sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni, opere o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Per le operazioni riguardanti:

- **la vendita/noleggior di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;**
- **la vendita/noleggior di prodotti e/o vendita di servizi tramite la partecipazione a gare/procedure selettive ad evidenza pubblica; l'attività di vendita di prodotti in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;**
- **l'esecuzione dei contratti di assistenza post-vendita (ad es. manutenzione, assistenza tecnica, ecc.) anche con la PA (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio);**

i presidi di controllo prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione si comporti in modo che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili (es. prediligere comunicazioni scritte rispetto a quelle verbali);
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo dei dati e di informazioni destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che la documentazione, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;

- con riferimento alla stipula di accordi o contratti, non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica ed in generale in ogni trattativa con la PA, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione informi l'OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della documentazione connessa alle vendite coperte da finanziamenti (ad es. "Legge Sabatini bis", finanziamenti regionali, ecc.), con riferimento anche al deposito dei listini prezzi, la gestione dei rapporti con la PA per aspetti doganali (relativamente all'acquisto e/o vendita di prodotti), anche tramite professionisti esterni (ad es. spedizioniere), la gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. dichiarazione dei redditi, gestione IVA, vendite in esenzione IVA, ecc.), la gestione dei rapporti con università o soggetti certificatori per l'ottenimento di certificazioni, la richiesta e rilascio dalla PA di autorizzazioni e di licenze (ad es. occupazione di aree demaniali, apertura di filiali, apertura posizioni previdenziali e assistenziali, ampliamento e/o ristrutturazione di locali, apertura di magazzini e depositi, licenze edilizie, targatura, riconoscimenti CE, ecc.) anche tramite soggetti terzi e la registrazione di marchi, anche tramite consulenti esterni, i presidi di controllo prevedono che:**

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali, che hanno come destinataria la PA o soggetti certificatori, devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigente;;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione si comporti in modo che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA o con soggetti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA o soggetti certificatori;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, nonché di certificazioni, siano complete e veritiere;
- i soggetti autorizzati riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA o di enti certificatori e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al Responsabile gerarchico e funzionale;
- la documentazione inerente le operazioni sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- sia fatto divieto assoluto di accettare richieste da parte della clientela relativamente alla predisposizione di pratiche autorizzative o per finanziamenti in settori regolamentati;
- la Direzione Amministrativa e Finanziaria verifichi in fase di autorizzazione che nei contratti non siano presenti, nello scopo di fornitura, pratiche autorizzative o rivolte all'ottenimento di finanziamenti pubblici in settori regolamentati;
- il Responsabile della Funzione coinvolta informi l'OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi

Per le operazioni riguardanti la **gestione del credito e del contenzioso contrattuale con la PA (ad es. sollecito, accordi transattivi, ecc.)**, anche tramite professionisti esterni (ad es. legali) e la **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**, anche tramite consulenti esterni, oltre alla **gestione del contenzioso in generale**, i presidi di controllo prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- siano stabilite le modalità (ad es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;

- sia effettuata l'identificazione dei soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con la PA;
- con riferimento agli accordi transattivi con la PA, non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- siano archiviati, mediante supporti cartacei o elettronici, tutti i documenti relativi al procedimento di recupero del credito;
- il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
- sia garantita la tracciabilità della richiesta di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (ad es. ASL, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, ecc.) nonché per notifiche di infrazioni stradali**, i presidi di controllo prevedono che:

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino due rappresentanti aziendali, a meno di impossibilità motivata, indicati nella rispettiva procedura, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, *hardware*) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- i soggetti responsabili della verifica informino l'OdV di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento inviando il verbale di riferimento;

- la documentazione sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'**accesso a siti internet e software della PA (ad es. sito INPS, INAIL, Centri per l'impiego, agenzia delle Entrate, ecc.)**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano individuati i soggetti che possono effettuare l'accesso ai siti della PA;
- è formalmente disciplinato l'utilizzo delle credenziali d'accesso (ad es. possibilità di accedere solo dalla/e sede/i della Società, divieto di divulgare *password* a terzi non autorizzati);
- è formalmente disciplinata l'eventuale gestione di *smart card* da parte di soggetti terzi;
- la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle *smart card* e delle *password* è tracciabile e viene adeguatamente archiviata;
- viene annotato in un apposito report l'elenco dei documenti firmati tramite *smart card*.

Per le operazioni riguardanti la **richiesta, gestione e monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc., anche tramite consulenti esterni (ad es. per attività di formazione finanziata)**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;
- le richieste di finanziamenti, contributi, ecc. siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, ecc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali sono state richieste e ottenute;

- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti il **conferimento e gestione delle consulenze e/o incarichi professionali**, i presidi di controllo prevedono che:

- i soggetti cui conferire incarichi di consulenza siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'individuazione di tali soggetti sia sempre motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- la selezione dei soggetti a cui attribuire consulenze e/o incarichi professionali sia indipendente dalla potenziale influenza che il soggetto selezionato possa esercitare su terzi ai fini del buon esito della pratica attribuita, soprattutto ove il terzo sia una Pubblica Amministrazione;
- l'affidamento degli incarichi avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società, che devono prevedere i criteri per la definizione ed allocazione del budget e per la scelta della tipologia di prestazione più idonea;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede l'affidamento degli incarichi e chi l'autorizza;
- l'incarico sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico sia richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- al fine di autorizzare il pagamento della prestazione, la Funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non siano corrisposti compensi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.)**, i presidi di controllo prevedono che:

- le Funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale formalizzino la richiesta in fase di budget annuale;

- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate – ove possibile - almeno tre candidature;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del Responsabile della Direzione Risorse Umane;
- siano effettuate interviste di *debriefing* per il personale dimissionario;
- con riferimento agli atti e alle comunicazioni formali destinati alla PA ed aventi ad oggetto l'amministrazione del personale, il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione:
 - autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società;
 - verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento o a incentivazioni.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;

- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e modalità standard per la richiesta ed autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili a livello documentale;

Per le operazioni riguardanti la **gestione del magazzino e la riconciliazione dei magazzini con contabilità**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti ruoli e responsabilità nella gestione del magazzino (flussi in entrata e in uscita, giacenze) prevedendo:
 - la definizione dei livelli autorizzativi necessari per la gestione delle movimentazioni di magazzino;
 - procedure apposite da seguire che impongano l'utilizzo di software gestionali al fine di consentire la tracciabilità delle attività di movimentazione (in entrata e in uscita);
 - specifici programmi e controlli antifrode;
 - la predisposizione e l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
 - l'esecuzione delle attività di riscontro, regolamento e riconciliazione delle movimentazioni di magazzino;
 - l'obbligo di conservare la documentazione attestante tutte le movimentazioni effettuate a base almeno semestrale;
 - l'espletamento di review delle riconciliazioni sui rendiconti periodici ivi incluse le attività di riscontro con la documentazione giustificativa di supporto;
 - verifiche qualitative dei prodotti sia in entrata che in uscita;
 - i criteri e le modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di soggetti dotati di adeguati poteri autorizzativi;
 - la corretta contabilizzazione delle giacenze di magazzino a bilancio.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e controllo delle note spese**, i presidi di controllo prevedono che:

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in Società, il responsabile che autorizza *ex ante* o *ex post* (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati negli Strumenti di attuazione del Modello applicabili e delle finalità delle spese sostenute, di modulistica, di livelli autorizzativi richiesti, di liquidazione

delle somme a rimborso e di nominativi delle persone interne ed esterne alla Società per i quali la spesa sia stata effettuata.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, carta carburante, ecc.)**, i presidi di controllo prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico, secondo quanto previsto dagli Strumenti di attuazione del Modello applicabili;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- la richiesta sia debitamente autorizzata dalla Direzione Risorse Umane;
- siano identificati i beni strumentali e delle utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi e delle liberalità**, i presidi di controllo prevedono che:

- le concessioni di omaggi e liberalità abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalla Società;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un report di tutte le concessioni di omaggi ed erogazioni liberali effettuati, con esclusione della sola omaggistica di modico valore;

- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

A.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

B.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici:

- **falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-*quater* c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-*quinquies* c.p., e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater* c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi

di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi *hardware*;
- gestione dei sistemi *software* (anche di terzi, ad es. *home banking*);
- gestione della documentazione in formato digitale;
- utilizzo della postazione di lavoro;
- accesso alla sala CED.

B.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **gestione di accessi, account e profili** e l'**utilizzo della postazione di lavoro**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;

- le applicazioni maggiormente critiche ai fini del *business* tengano traccia delle operazioni compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profilo/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei principi di segregazione dei ruoli;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- la documentazione riguardante le attività sopra descritte sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi hardware**, la **gestione dei sistemi software (anche di terzi, ad es. home banking)** e l'**accesso alla sala CED**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *hardware* che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* (di proprietà) in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di *hardware*;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di *back up* che prevedano, per ogni applicazione *software*, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di *software* formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti un piano di *business continuity* ed uno di *disaster recovery* periodicamente aggiornati e testati;
- siano definiti i criteri e le modalità per il *change management* (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);

- siano definite le credenziali fisiche di accesso alla sala CED quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, *token authenticator*, pin, *badge*, e la tracciabilità degli stessi;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità per il rilevamento delle violazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- la documentazione riguardante le attività sopra descritte sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della documentazione in formato digitale**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (*smart card*);
- sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle *smart card* da parte di soggetti terzi;
- siano comunicati i criteri per la gestione delle *smart card* da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle *smart card* sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

B.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI
(ART. 24-TER DEL DECRETO E ART. 10. L. 146/2006)

C.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- **associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- **associazione di tipo mafioso anche straniera**, previsto dall'art. 416-*bis* c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati transnazionali:

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall' art. 377-*bis* c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla

autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;

- **favoreggiamento personale**, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

C.2. Attività sensibili

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società – e, quindi, alle relative procedure operative – gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di *corporate governance* già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

Nondimeno, la Società ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa. In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto e alcuni dei reati transnazionali previsti dall'art. 10, L. 146/2006:

- gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- accordi, *joint venture*, *partnership* con terze parti (ad es. agenti) per attività di intermediazioni commerciali;
- vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;
- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. dichiarazione redditi, gestione IVA, vendite in esenzione IVA, ecc.);
- gestione delle risorse finanziarie.

C.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i presidi di controllo prevedono che:

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
- alla selezione del personale partecipino più persone;
- ove ritenuto necessario, vengano eseguite verifiche reputazionali sui più diffusi motori di ricerca;
- è garantita l'archiviazione di tutta la documentazione del processo di selezione a cura della Direzione Risorse Umane.

Per le operazioni riguardanti:

- **gli accordi, joint venture, partnership con terze parti (ad es. agenti) per attività di intermediazioni commerciali;**

- **la vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato**

i presidi di controllo prevedono che:

- sia formalizzato il contratto che descrive le attività svolte per conto della controparte e disciplina le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e la stessa;
- siano preventivamente svolti sui Partner commerciali idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e, ove previsto e consentito dalla legge, sia acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l'attestazione che nulla osta ai fini dell'art. 10, L. 575/1965 o, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione;
- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi o della somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- l'inserimento nei relativi contratti di specifiche clausole contrattuali 231 volte a tutelare la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. dichiarazione redditi, gestione IVA, vendite in esenzione IVA, ecc.)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i presidi di controllo prevedono che:

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi o della somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Con specifico riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), v. Sez. M della presente Parte Speciale.

C.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

D.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- **falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**, relativamente alle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell'art. 453 c.p., costituite dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, o le acquista o comunque le riceve dall'autore della falsificazione o da un intermediario al fine di metterle in circolazione. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione;
- **spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**, previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**, previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- **uso di valori di bollo contraffatti o alterati**, previsto dall'art. 464 c.p. e costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**, previsto dall'art. 474 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella

contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

D.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto:

- gestione del denaro contante;
- attività di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi e acquisto di beni destinati alla vendita anche a marchio altrui (ad es. ritiro usato);
- vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato, anche a marchio altrui;
- acquisto e gestione di valori di bollo.

D.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **gestione del denaro contante**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano individuate e definite le forme di pagamento accettate dai punti vendita della Società con i relativi limiti di importo;
- siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che gestiscono denaro contante;
- sia garantita la tracciabilità dei movimenti inerenti il sistema cassa al fine di garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante; vengano determinati, in relazione a soglie prestabilite, specifici controlli sulle transazioni, quali:
 - la compilazione di distinte con il nome del cliente che ha effettuato il pagamento in contanti ed il numero di serie delle banconote accettate;
 - la fotocopia delle banconote di valore superiore a 100 Euro;
- presso le filiali, non possa essere detenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo e una registrazione contabile;

- in caso di sospetto circa la falsità, contraffazione, alterazione del denaro, l'operatore è tenuto ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente per la denuncia dell'accaduto e per il ritiro delle stesse da parte delle Autorità competenti per legge;

Per le operazioni riguardanti l'**attività di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi e acquisto di beni destinati alla vendita anche a marchio altrui (ad es. ritiro usato)**, si applica quanto previsto al paragrafo K.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i presidi di controllo prevedono che:

- i contratti che regolano i rapporti con fornitori o Partner prevedano apposite clausole che garantiscano la manleva per la Società in caso di violazioni, da parte dei fornitori, riguardanti la titolarità di marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri e/o brevetti.

Per le operazioni riguardanti la **vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica), che in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato, anche a marchio altrui**, i presidi di controllo prevedono che:

- sia periodicamente verificata la correttezza dei segni distintivi apposti sui prodotti in vendita/noleggio;
- sia garantita l'archiviazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati.

Per le operazioni riguardanti l'**acquisto e gestione di valori di bollo**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che possono richiedere ed effettuare l'acquisto di valori di bollo;
- i valori di bollo siano acquistati esclusivamente da soggetti autorizzati alla vendita al pubblico degli stessi;
- sia garantita la riconciliazione dei valori di bollo acquistati ed utilizzati dalla Società.

D.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

E.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria ed il commercio:

- **frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p., e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto;
- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall' art 517-ter c.p. e che, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., e che punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

E.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto:

- vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;
- realizzazione di campagne pubblicitarie anche attraverso l'utilizzo di loghi e/o segni distintivi anche di proprietà altrui;
- gestione dei rapporti con concorrenti e/o Partner commerciali.

E.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica)**, che in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato e la realizzazione di campagne pubblicitarie anche attraverso l'utilizzo di loghi e/o segni distintivi anche di proprietà altrui, i presidi di controllo prevedono che:

- sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti in vendita/noleggio e quanto riportato nel relativo materiale tecnico/informativo o comunque su qualsiasi materiale consegnato al cliente o diffuso al pubblico;
- sia garantita l'archiviazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che garantiscano:
 - la corrispondenza tra le caratteristiche dei beni forniti a quelle previste nei contratti stessi;
 - la manleva per la Società in caso di violazioni di diritti di terzi, commesse dai fornitori stessi, riguardanti la progettazione e la realizzazione dei prodotti;

Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con concorrenti e/o Partner commerciali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i rapporti con i Partner commerciali e la stipula dei relativi accordi siano di competenza esclusiva di soggetti aziendali formalmente identificati e dotati di idonei poteri;
- nei rapporti con concorrenti e/o Partner commerciali il personale aziendale adotti principi di comportamento in linea con la corretta pratica commerciale e nel rispetto della concorrenza.

E.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

F. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

F.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità, false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. da 2621 a 2622 c.c.)**

Il delitto di false comunicazioni sociali, punito con pene detentive, si configura come tipologia di reato “proprio”, per il fatto che la condotta criminosa può essere posta in essere esclusivamente dai soggetti indicati dalla norma: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La realizzazione della fattispecie ha luogo qualora tali soggetti diffondano informazioni non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, oppure omettano informazioni, la cui comunicazione è per legge obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La norma tutela la veridicità e completezza delle comunicazioni per il leale esercizio dell'attività economica. Dato l'oggetto della tutela penale, che trascende il solo interesse dei soci, il reato sussiste anche nell' ipotesi in cui tutti i soci siano consapevoli della falsità delle comunicazioni, delle relazioni e del bilancio.

Circostanza attenuante del reato, disciplinata dall'art. 2621-bis c.c., è prevista nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, con riferimento alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità e agli effetti della condotta. Per tali condotte si applicano, per le società non quotate, pene ridotte (da sei mesi a tre anni di reclusione).

La stessa pena ridotta si applica anche qualora il reato riguardi le società che non superino i limiti previsti dalla legge fallimentare (società con un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300mila euro; che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; che hanno un ammontare di debiti

anche non scaduti non superiore a 500mila euro). In questo caso, il reato è perseguibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La figura delittuosa prevista dall'art. 2622 c.c., infine, vede come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società quotate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La norma si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;

- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano in maniera fittizia il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta chiunque diffonda notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori

di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- **corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**⁹, punisce nel primo caso, il dare, o promettere di dare, denaro o altra utilità - anche tramite interposta persona - ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla formulazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altri soggetti aventi funzioni direttive di società o enti privati o a coloro che sono controllati o alle dipendenze di questi ultimi per ottenere un vantaggio competitivo o un loro comportamento infedele nei confronti del datore di lavoro o per ottenere una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi; nel secondo caso, la condotta punita è, dal lato attivo, l'offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto interno all'ente terzo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; dal lato passivo, è prevista la punibilità del soggetto interno all'ente che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata:
- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**, previsto dall'art. 54 del Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, sanziona la condotta di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del

⁹ Il reato di "Corruzione tra privati" è inserito all'interno della presente parte speciale in ragione del fatto che è richiamato all'interno dell'articolo 25 *ter* del Decreto Legislativo, sebbene le condotte illecite siano di diversa natura rispetto ai restanti "reati societari".

certificato preliminare di cui all'articolo 29 del richiamato decreto da parte del Notaio per il caso di fusioni transfrontaliere.

F.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti;
- gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità;
- rapporti con i Soci, con i revisori e con il Collegio Sindacale;
- gestione delle operazioni straordinarie sul capitale sociale;
- gestione dei sistemi informatici.
- gestione delle trattative commerciali inerenti il ciclo attivo e il ciclo passivo della Società.

F.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti le **valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano adottati un manuale contabile o in alternativa delle procedure contabili, costantemente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità Organizzativa deve fornire nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Direzione Amministrativa e Finanziaria le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle diverse Funzioni aziendali indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengano esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla direzione sistemi informatici che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità** paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con i Soci, con i revisori, con il Collegio Sindacale e con funzioni preposte al controllo (es. Internal Audit, OdV)**, i presidi di controllo prevedono che:

- per ciascuna Funzione sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale, ai revisori e alle altre funzioni di controllo (ciascuna nell'ambito delle proprie competenze), previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;

- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale, ai revisori e alle altre funzioni di controllo (ciascuna nell'ambito delle proprie competenze), siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o i revisori debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico ai revisori;
- sia garantito ai Soci, al Collegio Sindacale, ai revisori e alle altre funzioni di controllo il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie sul capitale sociale**, i presidi di controllo prevedono che:

- sia costituito un apposito gruppo di lavoro con il fine specifico di predisporre idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Direzione Amministrativa e Finanziaria verifichi preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Per la gestione delle **comunicazioni sociali ai soci e a terzi** i presidi di controllo prevedono che:

- le comunicazioni sociali ai soci e/o a terzi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società siano riservate al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e Amministratore Delegato e/o, per delega di quest'ultimo, a soggetti a ciò delegati;
- le attività inerenti la predisposizione, la presentazione e il supporto alle predette comunicazioni sociali e/o ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono riservate alla Direzione Amministrativa Finanziaria, che predispone le comunicazioni sentendo, se del caso, le funzioni aziendali competenti per la materia oggetto della comunicazione;

- tutte le aree, funzioni e servizi aziendali prestano la massima collaborazione alla Direzione Amministrativa e Finanziaria attuando tutti gli interventi di natura organizzativo – contabile - documentale necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle comunicazioni, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- chiunque sia coinvolto nella predisposizione di informazioni e/o documenti, ovvero nella predisposizione di tutto o parte delle comunicazioni, deve rispettare le regole disposte dal Codice Etico e contribuire garantendo massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, aggiornamento riservatezza e integrità delle informazioni.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi informatici**, si applica quanto previsto alla Sezione B della presente Parte Speciale.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle trattative commerciali inerenti il ciclo attivo e il ciclo passivo della Società**, i presidi di controllo prevedono che:

- è vietato, direttamente o indirettamente, offrire o richiedere denaro od altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altri soggetti che esercitano funzioni direttive, o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, di società clienti o fornitrici, o di altro ente, al fine di ottenere un interesse o vantaggio di qualsiasi tipo, tra cui ottenere o mantenere vantaggi in termini di business/affari per o per conto della CGT Logistica Sistemi S.p.A.;
- è vietato direttamente o indirettamente richiedere o accettare denaro o altra utilità da parte di clienti, fornitori, o di altro soggetto o ricercare un vantaggio di qualsiasi tipo in cambio;
- se un dipendente si trova di fronte al bivio tra essere coinvolto in una attività che comporti la commissione di un reato di corruzione e concludere, attraverso lo sfruttamento di tale attività, un affare nell'interesse o a vantaggio della Società, questi deve scegliere di rinunciare all'affare;
- le spese di rappresentanza devono avere un obiettivo commerciale appropriato, devono comportare un'attinenza con qualche forma di attività lavorativa e debbono essere gestite secondo la competente procedura;
- il dare/ricevere regali e l'organizzazione/partecipazione a intrattenimenti commerciali ed eventi sono vietati sia se fatti direttamente (in prima persona) che indirettamente (attraverso parti terze), salvo espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato o chi opportunamente delegato, secondo la vigente procedura;

- L'impiego di soggetti terzi deve essere valutato attentamente per controllare che sia coerente con i seguenti principi:
 - la natura della transazione e delle attività oggetto del rapporto con i soggetti terzi, in ragione delle pratiche locali deve essere coerente e conforme alle leggi o regolamenti applicabili; e
 - le condizioni di impiego dei suddetti soggetti terzi (in modo particolare l'assegnazione e le modalità di compenso) sono chiaramente definite e sancite in accordi scritti che prevedano le clausole 231 e anti corruzione;
 - la proposta remunerazione deve essere coerente con i servizi che sono resi, sia in assoluto che in relazione al valore del business in oggetto.
- Nei contratti con i soggetti terzi sono inserite da parte dell'Amministratore Delegato e di chi si occupi degli acquisti le clausole contrattuali 231 e le clausole anti corruzione.

F.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

L'art. 25-*quater* del Decreto non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico (tra gli altri, l'art. 270-*bis* c.c., associazioni con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico) ed, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

G.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

G.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali,, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater* del Decreto:

- vendita/noleggior di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, carta carburante, ecc.);
- gestione omaggi e liberalità.

G.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **vendita/noleggior di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica), che in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato**, i presidi di controllo prevedono che:

- le commesse o qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente collegati al terrorismo internazionale o che siano potenzialmente controllati da soggetti collegati al terrorismo internazionale, quando tale rapporto di controllo sia noto o sospetto, devono essere preventivamente valutate. A tal fine, le Funzioni competenti adottano misure idonee a verificare la presenza in apposite liste internazionali del nominativo o della ragione sociale delle controparti a cui, ad esempio, sono state imposte sanzioni restrittive dall'Unione Europea o da altri organismi sovranazionali nell'ambito della lotta al terrorismo;
- nel caso in cui fosse riscontrata la presenza della controparte nelle liste internazionali di cui sopra è fatto divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi natura con tali soggetti;
- l'assunzione o la variazione di commesse che possano presentare carattere anomalo per profilo del cliente, tipologia, oggetto, materiali richiesti, specifiche tecniche, siano preventivamente ed attentamente valutate dalla Funzione competente che segnala la situazione ai vertici della Società e all'OdV.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.)**, si applica quanto previsto al paragrafo C.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per la **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali** (ad es. autovetture, telefoni cellulari, personal computer, carte di credito, carta carburante, ecc.) e la **gestione di omaggi e liberalità** si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

G.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni

individuare nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

H.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società, tra i delitti contro la personalità individuale richiamati dal Decreto, i seguenti reati:

- **riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**, previsto dall'art 600 c.p., il quale punisce sia l'esercizio su una di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Risulta opportuno osservare come tale condizione sussista nell'ipotesi in cui alla persona venga impedito di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via od in costanza di una situazione di soggezione.

Il decreto legislativo n. 24/2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE ha, da ultimo, introdotto il riferimento, accanto alle situazioni già contemplate dalla norma, ai casi di costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento del soggetto passivo, nonché alla sottoposizione al prelievo di organi;

- **tratta delle persone e acquisto e alienazione di schiavi**, reati previsti dagli artt. 601 e 602 c.p. La prima ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La seconda ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p. acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600, c.p.

▪ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** previsto dall'art 603 bis c.p., il quale punisce l'attività di colui il quale recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La legge individua anche specifici indici di sfruttamento, che possono esistere tanto singolarmente quanto cumulativamente considerati, quali: a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Sono altresì previste delle aggravanti specifiche con aumento di pena nel caso in cui: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- **pornografia minorile**, previsto dall'art. 600-ter c.p., per il quale il legislatore individua le seguenti condotte:
 - la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici ovvero la produzione di materiale pornografico, il reclutamento o l'induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici;
 - il commercio del materiale pornografico.
 - la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, ovvero la diffusione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
 - l'offerta o la cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico.

L'art. 25-quinquies prevede per tale figura di reato una forma di responsabilità dell'ente, nel caso in cui tali condotte criminose vengano poste in essere da parte di soggetti apicali o subordinati, a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

- **detenzione di materiale pornografico** previsto dall'art. 600-quater c.p. il quale punisce la condotta di chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È previsto un aumento di pena per chi detenga un'ingente quantità di materiale.
- **pornografia virtuale**, reato previsto dall'art. 600-quater.1 c. che incrimina la pornografia virtuale, estendendo la portata degli artt. 600 ter e 600 quater (ma con una diminuzione di pena di un terzo) anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Si intende per “immagine virtuale” un'immagine realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associata in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Si segnala che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di tali reati (pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale) le attività svolte per via telematica. I rischi connessi sono configurabili con riferimento ad abusi di sistemi informatici (Personal computer, File server) e dei servizi di accesso a internet e posta elettronica aziendali, attraverso i quali i dipendenti hanno la possibilità di ricevere o scaricare sui sistemi della società materiale pedopornografico.

H.2. Attività sensibili

La Società ha individuato la seguente attività sensibile, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di abusi di mercato previsti dall'art. 25-sexies del Decreto:

- gestione delle risorse umane;
- ricorso alla manodopera anche attraverso l'eventuale intermediazione di terzi;
- gestione dei trasporti, anche mediante il ricorso a terzi fornitori;
- gestione di accessi, account e profili;

- gestione dei sistemi hardware;
- gestione dei sistemi software (anche di terzi, ad es. home banking);
- gestione della documentazione in formato digitale;
- utilizzo della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi fisici.

H.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile oltre a quelli applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.

Per le operazioni riguardanti **il ricorso alla manodopera, anche attraverso l'eventuale intermediazione di terzi**, oltre a quanto previsto al successivo paragrafo O.3, la Società si avvale unicamente di Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. Lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi).

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei trasporti, anche mediante il ricorso a terzi fornitori**, è previsto che ciascun autista controlli i documenti ed equipaggiamenti specifici del veicolo, controlli gli eventuali documenti della merce trasportata e verifichi i propri documenti. Tutti gli autisti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada. È fatto divieto assoluto all'autista di far accedere alla cabina e sul mezzo personale non autorizzato. Ove il trasporto si gestisce tramite fornitori terzi, sono previste specifiche clausole contrattuali volte a regolare il rapporto con la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di accessi, account e profili, gestione dei sistemi hardware, gestione dei sistemi software (anche di terzi, ad es. home banking), gestione della documentazione in formato digitale, utilizzo della postazione di lavoro, gestione degli accessi fisici** si applica quanto previsto al paragrafo B.3 della presente Parte Speciale.

H.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

I. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

I.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di abusi di mercato:

- **abuso di informazioni privilegiate**, previsto dall'art. 184 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-*bis* TUF) di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - ✓ acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - ✓ comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - ✓ raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate;
- **manipolazione del mercato**, previsto dall'art. 185 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-*ter* TUF) di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I.2. Attività sensibili

La Società ha individuato la seguente attività sensibile, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di abusi di mercato previsti dall'art. 25-*sexies* del Decreto:

- gestione delle informazioni privilegiate.

I.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle informazioni privilegiate**, i presidi di controllo prevedono che:

- qualora ad un Amministratore, Dipendente o Collaboratore della Società sia notificata una comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate di una società emittente strumenti finanziari quotati in un mercato comunitario, oppure qualora la Società abbia avviato negoziazioni o abbia stipulato contratti con società emittenti strumenti finanziari quotati su un mercato comunitario, o società da queste controllate, i nominativi del personale e dei Collaboratori coinvolti siano inseriti in un apposito elenco, unitamente ai motivi di iscrizione;
- nel momento della iscrizione, sia comunicato espressamente alle persone iscritte il divieto di divulgazione delle informazioni in relazione alle quali gli stessi sono stati iscritti nell'elenco; inoltre, alle persone che non siano già tenute per legge o per vincoli contrattuali in essere con la Società alla riservatezza delle informazioni sopra indicate venga fatto sottoscrivere un apposito impegno di riservatezza e non divulgazione riferito a tali informazioni;
- non sia consentito, attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune, l'accesso, anche accidentale, alle informazioni privilegiate da parte di persone diverse da quelle che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno avuto accesso alle suddette informazioni;
- eventuali documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in luoghi o su sistemi informatici ad accesso limitato e adeguatamente vigilati, anche attraverso strumenti informatici, al fine di impedire la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni o la loro indebita apprensione;
- le informazioni privilegiate comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- qualora la Società abbia notizia della diffusione delle informazioni di cui ai punti precedenti, ne informi tempestivamente la società emittente;
- ogni qual volta la Società si appresti a effettuare operazioni di acquisto/vendita su titoli/strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati comunitari, la decisione sull'operazione venga presa solo considerando:

- ✓ se i titoli/strumenti finanziari oggetto dell'operazione riguardino società emittenti con riferimento alle quali personale o Collaboratori della Società siano stati inseriti nel Registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate;
- ✓ le motivazioni e l'opportunità dell'operazione;
 - la documentazione riguardante le operazioni sia archiviata ad opera del Direttore Amministrativo e Finanziario, allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stesse.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenuti delle pubblicazioni aziendali su diversi canali di comunicazione** i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti i soggetti autorizzati a trasmettere le informazioni di natura economica, finanziaria e patrimoniale agli organi di informazione;
- Chiunque sia coinvolto nella predisposizione di informazioni e/o documenti, ovvero nella predisposizione di tutto o parte delle comunicazioni, deve contribuire garantendo massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, aggiornamento riservatezza e integrità delle informazioni.

I.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

J. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

J.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose** gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per “*lesione*” si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro¹⁰ il garante “dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni, rilevanti anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione

¹⁰ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008).

soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per la maggior parte delle altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte per lo più punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla migliore tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente, quando sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia, ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;

- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

J.2. Attività sensibili

J.2.1. Premessa

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- l'adeguamento alla Norma ISO 45001:2018.

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le ipotesi che possono ragionevolmente determinare la manifestazione degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma ISO 45001:2018 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall'art. 30 D. Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nel 2014 la Società ha avviato e concluso, con esito positivo delle verifiche periodiche, un percorso di certificazione del proprio Modello Organizzativo che risultava conforme alla Norma BS OHSAS 18001:2007. Tale scelta è stata effettuata con l'obiettivo di mettere sotto controllo le proprie attività, controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della sicurezza e salute, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l'intera struttura.

La scelta è stata confermata a seguito della pubblicazione della norma UNI EN 45001:2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso".

La UNI ISO 45001:2018 ha sostituito lo standard britannico OHSAS 18001:2007, che si fondava, per certi aspetti, molto sulla parte documentale; la UNI ISO 45001:2018 prevede un approccio per processi e basato sull'analisi dei rischi e delle opportunità, chiamando l'organizzazione a:

- analizzare e mappare le proprie attività e processi;
- analizzare il contesto in cui opera;
- individuare tutte le parti interessate e le loro esigenze;
- individuare i pericoli, i rischi e le opportunità riguardanti la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

Tutti questi aspetti sono fondamentali perché l'organizzazione raggiunga gli obiettivi di miglioramento che sono lo specchio della politica aziendale. In definitiva, la norma richiede di analizzare e prendere coscienza del contesto in cui l'azienda opera, le attività che vengono svolte, chi è coinvolto (oltre allo staff aziendale) e quali sono le comunicazioni tra le parti e i flussi operativi al fine di implementare un sistema efficace e virtuoso.

La Società si è adeguata a dette prescrizioni, certificando il proprio sistema di gestione in essere.

J.2.2. Le attività sensibili

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 quelle riconducibili alle valutazioni tipiche che il Datore di Lavoro effettua in relazione a *attività a rischio di infortunio e malattia professionale*. Tali attività sono individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/2008 redatto dal Datore di Lavoro, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;

Le condotte a rischio individuate dal Datore di Lavoro, così come le relative modalità di gestione, sono considerate anche “attività a rischio di reato¹¹” ai sensi del D. Lgs. 231/2001, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l’elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’azione condotta dalla Società è stata quella di porre in essere un piano di *control and risk self assessment*, per individuare le attività a rischio di reato e valutare per esse l’eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse.

J.2.2.1. Attività a rischio di infortunio e malattia professionale

Attraverso attente indagini che intessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l’individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata e alla luce dei controlli attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i presidi di controllo (paragrafi 3 ss. della presente Sezione) che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l’omissione ovvero l’insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

J.2.2.2. Attività a rischio di reato

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della

¹¹ Si ricorda, infatti, che, ai sensi del presente documento, per “attività a rischio di reato” si intende il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del D. Lgs.231/2001 in funzione della commissione di uno dei reati previsti dallo stesso.

Società, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 e considerando i requisiti previsti dalla Norma UNI ISO 45001:2018 cui il Modello è ispirato:

- individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- analisi e valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie con conseguente monitoraggio e aggiornamento periodico;
- identificazione e predisposizione di idonee misure di protezione, collettiva e/o individuale, atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria¹²;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, anche con riferimento ai prodotti destinati alla vendita;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

¹² In relazione al Piano sanitario dei controlli, particolare attenzione è stata posta all'esposizione (e potenziale inalazione) a fumi di saldatura degli addetti a lavori di saldatura i cui fumi possono contenere particelle di cromo, nickel e altri metalli. Le saldature TIG – “Tungsten Inert Gas”, GTAW – “Gas Tungsten Arc Welding” o quelle al plasma, sebbene generalmente non emettano intensi fumi di saldatura, tuttavia, possono sprigionare massicce quantità di ossido d'azoto (sostanza tossica per inalazione).

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le indicazioni di legge e le procedure previste da specifici sistemi di gestione adottati dalla Società e dal Modello.

J.3. Principi generali di comportamento

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i destinatari del Modello, come individuati nel Paragrafo 8 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società e nella Normativa Antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi, sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei presidi di controllo, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa, oppure inviati presso clienti terzi per svolgere attività di manodopera e servizio, per conto di CLS. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e, più in generale, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di Lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la

salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità anche al fine di sospendere l'attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti, ai fini del rilascio del giudizio di idoneità sanitaria;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

J.4. Presidi di controllo

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, e a quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i principi ed i presidi di controllo di seguito indicati:

▪ **Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo:

- l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
- l'aggiornamento legislativo;
- il controllo periodico della conformità dei presidi in essere alla normativa applicabile.

▪ **Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori**

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

In generale, a titolo esemplificativo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV D.Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;

- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

▪ **Analisi e valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione attuate con conseguente monitoraggio e aggiornamento periodico**

Poiché l'analisi e la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, dette operazioni devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al Datore di Lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni, devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro;
- comportamento umano;

- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

L'attività in disamina deve essere oggetto di aggiornamento periodico in funzione dei presupposti normativamente definiti e di tutte le altre circostanze previste dalla normativa adottata dallo stesso Datore di Lavoro. Le misure adottate sono altresì sottoposte ad attività di monitoraggio al fine di valutarne l'effettiva applicazione e l'eventuale necessità di modifica.

▪ **Individuazione e gestione delle misure di protezione, collettiva e/o individuale, atte a contenere o ad eliminare i rischi**

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
- la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

▪ **Gestione delle emergenze, di attività di lotta agli incendi e di primo soccorso**

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente. Sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

▪ **Gestione degli appalti**

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve, inoltre, presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del Datore di Lavoro della Società, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

- procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- definizione degli accessi e delle attività esercite sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

▪ **Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari**

I luoghi di lavoro:

- sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere;
- sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e siano assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In ragione della complessità della lavorazione, in particolare con riferimento alle attività condotte presso i cantieri, sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla

documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono rese accessibili al lavoratore e sono richiamate nei piani operativi della sicurezza, predisposti per gli specifici interventi.

▪ **Attività di sorveglianza sanitaria**

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

▪ **Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori**

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata.

Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate. La documentazione inerente alla formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;

- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

▪ **Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie, anche con riferimento ai prodotti destinati alla vendita**

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte in modo che siano predefiniti:

- i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da rendersi a favore della società o di eventuali clienti), la Società subordina l'attività di affidamento alla verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori, anche sulla base della sussistenza di esperienze pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali).

La Società attua il controllo del loro operato attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne (ad es. procedure di controllo della progettazione cfr. obblighi di vigilanza sui progettisti al

paragrafo J.5). Qualora le attività condotte da detti soggetti possano avere impatti sull'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della valutazione dei rischi.

▪ **Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili**

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con specifiche tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge, che devono produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto altresì di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Inail, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
 - definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
 - che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).
- **Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - o il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - o il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - o la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

▪ **Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione per dare evidenza dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte**

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali.

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna, sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze). La gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

J.5. Ulteriori controlli

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del Datore di Lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici presidi di controllo.

Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, sono stati previsti specifici presidi di controllo che prevedono che il Datore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali *follow up* successivi alle azioni intraprese;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, sono stati previsti specifici presidi di controllo che prevedono che il Datore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i presidi di controllo previsti per gli obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell'installazione.

Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24 D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, sono stati previsti specifici presidi di controllo che prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e, se richiesto, dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Obblighi di vigilanza sul Medico Competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sul Medico Competente, sono stati previsti specifici presidi di controllo che prevedono che il Datore di Lavoro:

- verifichi il possesso da parte del Medico Competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichi che il Medico Competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il Datore di Lavoro stesso, aventi ad oggetto

le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;

- verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

Ulteriori controlli specifici

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente aggiornino, direttamente o per iscritto, periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente comunichino senza indugio al Datore di Lavoro le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettui incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- il personale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di Lavoro possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Datore di Lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa richiedere l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni.

J.6. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate sono condotte specifiche attività di audit, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'attività di audit è svolta assicurando che:

- gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Datore di Lavoro.

J.7. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione trasmettono e/o riferiscono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

L'OdV, nella sua autonomia, può altresì pianificare, annualmente, incontri con il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione aventi ad oggetto specifici temi dallo stesso individuati. Gli esiti e le rilevazioni emerse in tali occasioni confluiscono nella relazione periodica dello stesso Organismo al Consiglio di Amministrazione.

K. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

K.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;

- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **autoriciclaggio**, la fattispecie in oggetto previsto dall'art. 648-*ter*1 c.p. costituisce un reato proprio, realizzato cioè necessariamente da colui che ha partecipato alla commissione di un delitto da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

Tale fattispecie di reato è realizzata infatti da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le condotte che integrano il fatto di reato possono consistere in diverse attività, aventi come oggetto il denaro, beni, o altre utilità, provenienti dalla commissione di un delitto:

- sostituzione: attività dirette a separare la condotta da ogni possibile collegamento con il reato;
- trasferimento: attività di spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo ad un altro, in maniera tale da farne perdere traccia, relativamente all'origine e alla provenienza;
- impiego.

K.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto:

- attività di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi e acquisto di beni destinati alla vendita anche a marchio altrui (ad es. ritiro usato);
- vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica); l'attività di vendita in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato;
- gestione della relazione commerciale e verifiche in fase di apertura anagrafica clienti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione delle operazioni Intercompany (ad es. vendite a società del Gruppo, gestione dei servizi Intercompany/*management fee*, ecc.);
- gestione delle operazioni straordinarie sul capitale sociale;
- investimenti nella Società di denari ricevuti da canali diversi rispetto al ciclo attivo;
- operazioni di reinvestimento degli utili aziendali in settori diversi dal core business.

K.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti l'**attività di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi e acquisto di beni destinati alla vendita anche a marchio altrui (ad es. ritiro usato)** e la **vendita/noleggio di prodotti e/o vendita di servizi in negoziazione privata (per la PA partecipazione a procedure selettive prive di evidenza pubblica)**, che in alcuni casi può prevedere il ritiro dell'usato, **gestione della relazione commerciale e verifiche in fase di apertura anagrafica clienti** i presidi di controllo prevedono che:

- siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del:

- ✓ profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
- ✓ comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
- ✓ dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);
- ✓ profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni intercompany (ad es. vendite a società del Gruppo, gestione dei servizi intercompany/management fee, ecc.)**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano formalizzati una procedura operativa o *policy* interna o il contratto che disciplini le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre società del gruppo;
- il contratto descriva le attività svolte per conto della controparte;

- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni sul capitale sociale**, si applica quanto previsto al paragrafo F.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alle corrispondente attività sensibile.

Le operazioni relative **investimenti nella Società di denari ricevuti da canali diversi rispetto al ciclo attivo e operazioni di reinvestimento degli utili aziendali in settori diversi dal core business** sono gestite attraverso l'assetto di governance che prevede che tali attività siano oggetto di delibera o, comunque, presentazione al Consiglio di Amministrazione e sono regolamentate dalle procedure per la gestione dei flussi finanziari.

La Società inoltre richiede ai Destinatari l'adozione dei seguenti comportamenti:

- ✓ astenersi dall'acquistare a titolo oneroso o gratuito o dall'entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- ✓ astenersi dal compiere operazioni (trasferimento, sostituzione o altre attività) atte ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza di danaro, beni o altre utilità;
- ✓ gestire gli adempimenti fiscali nel pieno rispetto della normativa di riferimento sia per quanto concerne i calcoli di imposte e tasse, sia per quanto concerne i termini di pagamento;
- ✓ in caso di notizie che evidenzino la potenziale sussistenza di proventi da delitti in azienda, gli importi equipollenti dovranno essere accantonati per evitarne il reimpiego fino a quando non si chiudano le procedure destinate a confermare o meno l'esistenza di dette provviste secondo le direttive e con le modalità indicate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione previa informativa all'Organismo di Vigilanza. Gli importi accantonati nella disponibilità della Società potranno essere liberati a seguito delle definizioni e chiusure dei relativi contenziosi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Laddove gli importi accantonati fossero necessari per la mera utilizzazione e godimento personale della Società (da vedersi quali adempimenti inerenti alle spese di ordinaria amministrazione) tali importi potranno essere utilizzati previo nulla osta del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

K.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

L.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- **art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633**, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- **art. 171-ter, L. 633/1941**, costituito dalla condotta di chi – tra l'altro – abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

L.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto:

- acquisto e gestione di opere dell'ingegno (ad es. *software*, licenze aziendali, libri, manuali tecnici, ecc.);
- gestione delle attività di marketing anche tramite agenzie terze;
- gestione dei contenuti delle pubblicazioni aziendali su diversi canali di comunicazione.

L.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti **acquisto e gestione di opere dell'ingegno (ad es. *software*, licenze aziendali, libri, manuali tecnici, ecc.)** e la **gestione delle attività di marketing anche tramite agenzie terze**, i presidi di controllo prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- le opere protette da diritto d'autore acquistate dalla Società ai fini dell'attività comunicativa e/o di marketing siano catalogate in un apposito *database*;
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il *database* comprende anche i seguenti dati:
 - ✓ data di acquisto della licenza;
 - ✓ data di scadenza della licenza;
 - ✓ tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. *upload* su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- siano definiti e attivati criteri e modalità per inibire la possibilità di accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- siano previsti controlli da parte della Direzione Marketing sulle attività che comportano l'utilizzo di opere dell'ingegno;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata *in outsourcing*, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:

- ✓ per i fornitori di *software*, la conformità dei *software* forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
- ✓ per le agenzie di marketing che supportano la Società, il rispetto da parte delle stesse di leggi e normative di riferimento ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
- ✓ la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenuti delle pubblicazioni aziendali su diversi canali di comunicazione** i presidi di controllo, oltre a quanto previsto al paragrafo I.3 della presente Parte Speciale, prevedono che:

- un'attenta verifica e un'idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate;
- l'obbligo di un controllo da parte delle funzioni preposte sul materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società oltre che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di);
- l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i materiali da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore il cui utilizzo non sia già stato preventivamente autorizzato, è necessario rivolgersi al titolare del relativo diritto, al fine dell'ottenimento dello stesso.

L.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

M.1. Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall'art. 377-bis c.p. e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

M.2. Attività sensibili e presidi di controllo

Come i delitti di criminalità organizzata (v. paragrafo C.2 della presente Parte Speciale), la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

Si ritiene, perciò, che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato a prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o di testimone.

N. REATI AMBIENTALI E TUTELA DELL'ARIA, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE.

N.1. Reati Applicabili

In relazione al *core business* e alle attività collaterali della Società, a seguito dell'attività di Risk Assessment, vengono rilevati i seguenti Reati Ambientali "presupposto¹³":

- art. 137 D. Lgs. 152/06 (scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose sul suolo, nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee);
- Art. 192 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Abbandono di rifiuti; art. 256 D. Lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257 D. Lgs. 152/06 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee);

¹³ Per il dettaglio delle rilevazioni si rinvia al documento "Esiti di risk assessment" in allegato "documentazione di supporto" del Modello

- art. 258 D. Lgs. 152/06, (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259 D. Lgs. 152/06, (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260 D. Lgs. 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 260-*bis* D. Lgs 152/06 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - area movimentazione nel trasporto di rifiuti);
- art. 279, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Violazione dei limiti di emissione consentiti;
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- art. 452-bis c.p., delitto di inquinamento ambientale;
- art. 452-quinquies c.p., delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452-octies c.p., circostanze aggravanti.

N.2. Le attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di cui alla presente parte speciale:

- produzione e gestione dei rifiuti prodotti sino al loro smaltimento (nelle forme di rifiuti speciali pericolosi, solidi urbani e ingombranti);
- attività che comportano la gestione, utilizzo, trasporto o smaltimento di sostanze in grado di provocare danni (effettivi o potenziali) all'ambiente;
- smaltimento di materiale presente nei piazzali, nelle officine o negli uffici delle Filiali CLS, costituito da attrezzature o ricambi obsolete, inutilizzabili o danneggiate iscritte a magazzino e non, piuttosto che materiale di risulta derivante da qualsiasi attività;
- gestione delle acque reflue;
- attività idonee a generare emissioni in atmosfera (es. prova o collaudo dei carrelli con motore endotermico, emissioni da verniciatura);
- sversamenti accidentali;
- gestione degli adempimenti finalizzati all'acquisizione di documentazioni, certificazioni e autorizzazioni amministrative obbligatorie;
- gestione dei rifiuti RAEE e dei rifiuti da ufficio.

N.3. Presidi di Controllo

La Società ha adottato i seguenti sistemi di controllo:

- implementazione e formalizzazione delle procedure relative alla gestione rifiuti, emissioni e reflui;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

oltre ad attività di natura organizzativa quali la nomina del Responsabile dell'Ambiente e dei responsabili emergenze, primo soccorso, l'organizzazione di riunioni periodiche con condivisione, altresì, dei temi di rilevanza ambientale e di possibili azioni migliorative per la sicurezza ambientale.

La Società risulta iscritta all'Albo Nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del Codice (cat. 5 F e cat. 2 bis). In ragione di tale autorizzazione e sulla base di una precisa scelta di politica ambientale (a prescindere dalla qualità di "*produttore iniziale del rifiuto*"), la Società prende in carico i rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività di manutenzione/revisione presso il cliente.

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 81/2008; costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza dell'assetto organizzativo conforme alla normativa speciale vigente in materia di tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello, ai fini della prevenzione dei reati ambientali, è dato dal rispetto di alcuni principi e di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori delle Divisioni, nonché dagli eventuali soggetti esterni.

In particolare, ogni destinatario del presente Modello che si trovi legittimamente ad operare per la Società deve:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di lavoro/Responsabile Ambientale attenersi alle procedure organizzative relative alla gestione dei rifiuti, manutenzione impianti e altri aspetti ambientali;
- b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro;
- c) segnalare immediatamente al Responsabile per l'Ambiente le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, sversamenti, perdite, evidenti concentrazioni di gas, fumi o vapori, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;

- d) adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- e) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- f) partecipare agli interventi formativi previsti;
- g) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione contenitori di rifiuti, rottami, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di propria competenza ovvero che possano compromettere l'integrità dello stato dei luoghi.

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate, sono condotte specifiche attività di audit interni, con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti ed eventuali consulenti esterni.

Tali attività di audit sono condotte ispirandosi a quanto previsto dallo standard UNI EN ISO 14001:2015, e per quanto riguarda le attività inerenti alla Qualità, sulla base della norma UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione" che definisce: (i) i principi dell'attività di audit, (ii) la gestione dei programmi di audit, (iii) la conduzione dell'audit come pure la competenza degli auditor.

Attraverso detta procedura si assicura che:

- gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia pure efficace per il conseguimento obiettivi della organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit alla Direzione.

Con specifico riferimento alle attività sensibili sopra indicate, sono previsti i presidi di controllo di cui si dirà di seguito.

Per le operazioni riguardanti **la produzione e gestione dei rifiuti prodotti sino al loro smaltimento** (nelle forme di speciali pericolosi e non pericolosi, solidi urbani e ingombranti) e le attività che comportano la **gestione, utilizzo, trasporto o smaltimento di sostanze in grado di provocare danni effettivi o potenziali all'ambiente, smaltimento di materiale presente nei piazzali, nelle officine o negli uffici delle Filiali CLS, costituito da attrezzature o ricambi obsoleti, inutilizzabili o danneggiati iscritti a magazzino e non, piuttosto che materiale di risulta derivante da qualsiasi attività**, i presidi di controllo prevedono che:

- è implementato e strutturato un sistema di gestione e raccolta dei rifiuti supportato da idonea procedura che rende il processo tracciato e verificabile;
- la società (presso tutte le sue filiali) dispone di un registro di carico e scarico in cui sono annotati, in ordine cronologico, tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi, tenuto presso ogni sede ove avvenga la produzione di rifiuti stessi, numerati e vidimati dalla Camera di Commercio competente. La Società inoltre adotta un formulario rifiuti contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario e predispone alle scadenze previste il MUD per la comunicazione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, recuperati e smaltiti nell'anno precedente. I registri di carico/scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservati da parte del soggetto obbligato per almeno cinque anni dalla data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti;
- il processo di caratterizzazione di base dei rifiuti è svolto mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, presso ogni sede ove ne avvenga la produzione, determinando l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di conferimento (discarica);
- nelle attività di deposito temporaneo¹⁴ di rifiuti vige il divieto di miscelazione dei rifiuti (il deposito temporaneo deve mantenere separati i rifiuti sulla base delle tipologie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche) e sono previste misure tecniche/fisiche al fine di minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti; è necessario rispettare le norme sul deposito delle sostanze pericolose (ove presenti nel deposito); è necessario compilare correttamente ed eseguire le registrazioni nei termini previsti dalla legge il registro di carico e scarico per le movimentazioni di rifiuti in ingresso e in uscita dal deposito;

¹⁴ Da intendersi quale "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti" (art. 183 del D.Lgs. 152/2006).

- in relazione al deposito temporaneo la Società – mediante Audit periodici – controlla regolarmente il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 183 comma 1 lett. m) e ss. da parte delle filiali/officine; in particolare, verifica la corretta applicazione delle disposizioni relative al divieto di miscelazione di rifiuti speciali prodotti e i limiti di quantitativi/qualitativi di cui all’art. 1, comma 1, lettera m), n. 4, Codice dell’ambiente ai sensi del quale “*il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee*”.
- sono previste adeguate procedure interne relative alla separazione tra rottami ferrosi, legnosi e altri imballaggi, mediante appositi contenitori ubicati in area ecologica o pertinenze con adeguata capacità di stoccaggio;
- con riferimento ai rifiuti prodotti in trasferta, la relativa gestione è oggetto di specifica procedura che individua ruoli e responsabilità nella gestione stessa - anche sulla base degli accordi contrattuali definiti nel rispetto delle norme di legge applicabili- e il relativo trasporto avviene mediante appositi mezzi autorizzati, allestiti nel rispetto della normativa, curando altresì gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell’Ambiente;
- l’affidamento a terzi soggetti per la gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) è effettuato nei confronti di imprese munite di apposite autorizzazioni; tali imprese devono essere sottoposte ad un costante aggiornamento del loro “status” sia attraverso un monitoraggio delle attività eseguite, sia attraverso la consultazione all’albo nazionale dei gestori ambientali in ragione dell’adozione di un programma di rispetto ambientale e previa verifica del possesso dei necessari titoli e delle necessarie competenze. È pertanto prevista:
 - la verifica della regolarità contributiva delle imprese esecutrici, tramite la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (quale l’inserimento nei contratti di specifica clausola contrattuale ex D.Lgs. 231/2001);
 - la verifica sulla corretta compilazione del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dall’area/sito di lavorazione;
 - l’acquisizione e la verifica delle autorizzazioni di tutti i soggetti a cui sono affidate le attività inerenti alla raccolta, al trasporto, al recupero o allo smaltimento, con particolare riferimento alla data di validità delle autorizzazioni, quantità e tipologia dei rifiuti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione, la localizzazione dell’impianto di smaltimento, il metodo di trattamento o recupero, la data di validità delle autorizzazioni dei mezzi che trasportano i rifiuti, la tipologia e la targa del mezzo e i codici CER autorizzati;

- la verifica dell'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario controfirmato, datato ed identificato con numero progressivo.
- in riferimento a tutti gli appaltatori di servizi di gestione e smaltimento rifiuti, la Società è attenta affinché cooperino al successo della politica della Società:
 - lavorando con efficienza nel rispetto della tutela ambientale;
 - rispettando tutte le procedure in materia di ambiente;
 - segnalando ogni elemento inerente all'attività lavorativa utile al miglioramento della sostenibilità ambientale;
 - segnalando ogni incidente, o situazione pericolosa, che abbia condotto o possa condurre a danni all'ambiente.
- sono previste specifiche clausole contrattuali ex D. Lgs. 231/2001 in materia di tutela ambientale nei confronti dei fornitori cui è demandata la gestione dei rifiuti (trasporto/raccolta/smaltimento/movimentazione dei rifiuti);
- la Società ha formalizzato contratti con Gestori autorizzati, incaricati del servizio di ritiro presso le sedi dislocate sul territorio nazionale e di smaltimento presso i centri di raccolta; i Gestori sono contrattualmente obbligati al rilascio della documentazione obbligatoria (tra cui formulari di identificazione del rifiuto/attestazioni di avvenuto smaltimento) conformemente al dettato del Codice dell'Ambiente;
- le attività inerenti allo smaltimento/rottamazione di materiale presso le Filiali CLS avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- sono previste specifiche e disciplinate specifiche modalità pratiche per lo smaltimento di materiale danneggiato, oppure obsoleto (distruzione di beni effettuata internamente, cessione a soggetti abilitati alla distruzione, smaltimento a mezzo vendita materiale).

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle acque reflue** i presidi di controllo prevedono che:

- sono individuati ruoli e responsabilità ai fini della corretta gestione del ciclo delle acque nelle sedi/filiali della Società;
- sono censiti sia i punti di prelievo che la caratteristica della risorsa idrica a cui afferiscono;
- per ogni punto di prelievo sono verificati gli adempimenti normativi necessari (a titolo di esempio: pratiche allacciamento rete fognaria, autorizzazione/concessione al prelievo)
- Tutte le Filiali sono dotate di sistemi a circuito chiuso per il convogliamento ed il pre-trattamento delle acque di lavaggio;

- poiché i reflui di lavaggio contengono residui di materiali da lavorazione, gli stessi sono depurati attraverso un sistema di chiarificazione (che, in linea di massima, include i seguenti stadi di trattamento: grigliatura fine, coagulazione, flocculazione, chiarificazione, raccolta acqua trattata e pompaggio, ricircolo). Precisamente, il sistema di depurazione implementato dalla Società è basato su trattamenti di tipo chimico fisico che, in buona sostanza, permettono l'assorbimento di eventuali sostanze inquinanti e, quindi, la sedimentazione dei fanghi depositati sul fondo ottenendo così una buona chiarificazione da un impianto con obblighi di manutenzione e di gestione ridotti grazie all'automatizzazione della funzionalità delle apparecchiature¹⁵. L'acqua trattata e chiarificata è riutilizzata per il lavaggio dei mezzi;
- sono formalizzati specifici contratti con gestori autorizzati per lo spurgo e la rimozione dei fanghi;
- per le sedi principali viene redatta una planimetria degli scarichi e della rete idrica interna che riporti in modo separato le reti relative alle tipologie di effluenti liquidi; la planimetria, ed eventuali documenti accompagnatori esplicativi ove necessari, devono evidenziare chiaramente le tipologie di scarichi presenti ed il corpo ricettore (fognatura, corpo idrico, ecc.);
- l'immissione in reti fognarie comunali deve essere autorizzata e supportata da tutti i presidi richiesti dai soggetti autorizzatori;
- sono previste e documentate attività di manutenzione periodica degli impianti lavaggio ove esistenti;
- sono predisposti set minimi di attività di controllo e misurazione, così da consentire una gestione corretta e uniforme dei parametri relativi al ciclo delle acque in tutte le sedi/filiali.

Per le operazioni riguardanti le **attività che generano emissioni in atmosfera** (es. prova o collaudo dei carrelli con motore endotermico, emissioni da verniciatura) i presidi di controllo prevedono che:

- sono individuati ruoli e responsabilità ai fini della corretta conduzione degli impianti e del monitoraggio degli stessi;
 - per ogni sede/filiale della Società è predisposta una planimetria dei punti di emissione contenente l'elenco dei punti di emissione convogliati, siano essi derivanti da impianti (es. caldaie) o da attività relative al ciclo produttivo (es. verniciatura). Tale documento è conservato presso ogni sede locale e periodicamente verificato al fine di accertare la corrispondenza allo stato di fatto con le emissioni attive o l'eventuale necessità di aggiornamento;
 - la realizzazione di nuovi punti di emissione e/o modifica di un punto di emissione esistente è soggetta ad uno specifico iter;
-

- la Società è dotata di aspiratori mobili per la captazione dei fumi; presso le filiali o officine dotate di cabina di verniciatura, la Società ha adottato un sistema di aspirazione/filtrazione a secco integrata da depuratori d'aria a carboni attivi¹⁶;
- tali apparecchiature sono sottoposte a regolare manutenzione e controllo ai fini del mantenimento in efficienza delle stesse;
- le attività connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti che generano emissioni sono registrate e opportunamente conservate da chi le ha svolte e sono altresì previsti strumenti volti alla sorveglianza e monitoraggio dell'attività presso ogni sede/filiale/reparto.

Per le operazioni riguardanti eventuali **sversamenti accidentali** i presidi di controllo prevedono che:

- ogni qualvolta, presso una sede o un cantiere di lavoro, venga effettuata una attività a potenziale rischio sversamento (es. travaso, svuotamento, rabbocco ecc..) di oli, acidi o/e sostanze pericolose, è necessario predisporre presso l'area di lavoro apposito materiale assorbente (stracci, sabbie, kit assorbi olio, cuscini assorbenti, tappetini assorbenti, ecc.).
- detto materiale è disponibile sia presso le officine che a bordo dei furgoni di trasferta;
- sono previste e individuate specifiche regole comportamentali per le ipotesi di sversamenti, in officina o in trasferta, di olio, antigelo, solventi, acidi, acqua contaminata o altri liquidi finalizzate a contenere l'area contaminata, assorbire il liquido fuoriuscito e pulire l'area contaminata;
- sono previste specifiche regole comportamentali da seguire nel caso in cui, a seguito dello sversamento ci sia l'evidenza o il sospetto di aver contaminato un terreno, una falda o un corso d'acqua, per l'attivazione delle necessarie procedure di legge di segnalazione agli enti preposti ed al Cliente eventualmente coinvolto e/o eventuale azione correttiva

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli adempimenti finalizzati all'acquisizione di documentazioni, certificazioni e autorizzazioni amministrative obbligatorie** i presidi di controllo prevedono che:

- sono individuati ruoli e responsabilità ai fini della corretta gestione degli adempimenti afferenti a documentazioni, certificazioni e autorizzazioni amministrative obbligatorie relative a tutte le operazioni sopra elencate, nonché all'archiviazione delle stesse;

¹⁶La scelta di un sistema così strutturato è senz'altro riconducibile alle Best Available Techniques (i.e.: migliori tecnologie disponibili per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento) e dimostra il livello di attenzione prestata dalla Società alla tutela degli aspetti ambientali (oltre che alla sicurezza per gli addetti all'attività "sensibile"). Un sistema di aspirazione così strutturato consente di abbattere notevolmente il rischio di esposizione a vapori tossici.

- sono predisposti ed utilizzati appositi strumenti (es. “quadro adempimenti ambientali”) finalizzati a monitorare tutte le specifiche indicazioni prescritte dagli enti preposti in sede di rilascio autorizzazione/concessione, le scadenze autorizzative, le attività di monitoraggio e le misurazioni richieste dagli enti preposti (es. comunicazione annuale quantità scaricata, analisi qualità delle acque, pagamento tassa di scarico, ecc.).

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rifiuti RAEE¹⁷ e dei rifiuti da ufficio¹⁸** i presidi di controllo prevedono che:

- è comunicato il divieto di smaltire detti rifiuti in contenitori e/o con le modalità previste per i normali rifiuti urbani o domestici, né tramite le modalità previste dalla raccolta differenziata per altre tipologie di rifiuti o di accatastarli/depositarli in ambienti comuni della Società.
- la raccolta e la gestione dei rifiuti in disamina deve essere sempre effettuata per categorie omogenee di rifiuti in luogo pavimentato, protetto da acque meteoriche e preferibilmente in contenitori chiusi: ogni rifiuto deve essere depositato in apposito contenitore specificamente individuato per la tipologia di appartenenza, all'interno di un'area ecologica appositamente dedicata e successivamente detti rifiuti vengono compattati e conferiti al Gestore ambientale incaricato del ritiro e smaltimento;
- nel caso dei RAEE è necessario verificare l'effettiva cancellazione dei dati personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Detti rifiuti devono essere depositati in un luogo non accessibile al pubblico, inoltre, la loro collocazione all'interno dei contenitori in attesa del loro trasporto presso il Centro di Raccolta deve avvenire garantendo l'integrità degli stessi e avendo cura di separare in contenitori distinti i “RAEE pericolosi”, da quelli “non pericolosi”;
- è contattato il centro di raccolta di rifiuti speciali più vicino, al fine di stabilire le specifiche modalità necessarie per lo smaltimento del rifiuto, in ottemperanza alla normativa vigente;

¹⁷ A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono RAEE le seguenti apparecchiature:

- Personal computer (inclusi i monitor – di qualsiasi tipologia, le tastiere, i mouse, le memorie usb);
- Notebook;
- Fotocopiatrici, scanner e stampanti;
- Telefoni cellulari e sim;
- Apparecchi per telefonia fissa, fax, modem;
- Televisori;
- Condensatori, accumulatori, UPS e gruppi di continuità;
- Interruttori al mercurio;
- Neon o tubi catodici fluorescenti con polveri luminescenti a base di fosforo, terre rare e cadmio e altri metalli pesanti (Piombo, Bario, ecc.);
- Rivestimenti plastici (PVC) dei cavi elettrici;
- Stufe elettriche, ventilatori, climatizzatori;
- Forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, frigoriferi;
- Apparecchi contenenti soluzioni acide o alcaline).

¹⁸ A titolo esemplificativo ma non esaustivo toner, cartucce a inchiostro esaurite delle stampanti, scarti di inchiostro etc

- lo smaltimento è affidato ad una società specializzata, selezionata secondo le modalità previste dalle procedure della Società in materia di selezione dei fornitori, verificando, mediante pubblici registri o altre forme di attestazione proveniente da terze parti, la sussistenza, in capo alla società individuata, dei requisiti autorizzativi previsti dalle norme vigenti per le attività di smaltimento richieste.

N.4. Flussi informativi verso l'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

N.5. Attuazione dei presidi di controllo

- Protocollo 2.19 – gestione degli adempimenti obbligatori in materia ambientale;
- Manuale Integrato QSA
- AMB_GEN_005 – Rifiuti in trasferta;
- AMB_GEN_001 – Valutazione Aspetti Ambientali rev.1;
- AMB_GEN_003 – Gestione Rifiuti prodotti in Sede;
- AMB_GEN_004 – Misurazione delle Prestazioni e Monitoraggi Ambientali;
- AMB_GEN_006 – Sversamenti accidentali;
- AMB_GEN_008 – prelievi e scarichi idrici;
- AMB-GEN-002 – Gestione emissioni in atmosfera.

O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

O.1. Reati applicabili

Realizza il reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente¹⁹. Viene inoltre punito colui che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal suddetto articolo, favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione²⁰.

Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Vi è responsabilità dell'ente, sanzionata con pene pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di 150.000 Euro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

O.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25-*duodecies* del Decreto:

1. assunzione di personale proveniente da Paesi terzi

¹⁹ La fattispecie si realizza se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La fattispecie prevede un'aggravante se i fatti: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

²⁰ Occorre brevemente ricordare che le predette fattispecie erano già annoverate tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa, ma unicamente come reati di natura transnazionale, in quanto espressamente richiamate dall'art. 10 comma 7 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001". Con il citato intervento normativo assumono rilevanza autonoma.

2. rapporti con fornitori che occupano alle proprie dipendenze cittadini di paesi terzi (es. manodopera, affidamenti di appalti, pulizie, ecc)
3. rapporti con mandatari, agenti, promotori finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto di lavoro).

O.3. Presidi di controllo

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i presidi di controllo specifici di seguito elencati.

Assunzione di personale proveniente da Paesi terzi

- Adempimenti amministrativi: il processo di assunzione del personale di provenienza da Paesi terzi viene curato da parte della struttura preposta mediante una puntuale gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla legge pro tempore vigente tramite l'acquisizione della documentazione necessaria presso le autorità competenti, quale il regolare permesso di soggiorno, anche al fine del corretto censimento del dipendente e l'apertura/verifica della posizione contributiva presso l'INPS
- Rapporti con società di selezione e somministrazione di lavoro: qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.
- Archiviazione: al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la funzione Risorse Umane è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alle decisioni assunte e alla esecuzione degli adempimenti svolti.
- Verifiche: la Funzione Risorse Umane / Gestione Amministrativa del personale verifica, preliminarmente alla stipula dei contratti, che i cittadini provenienti da paesi terzi da assumere direttamente o indirettamente, mediante ricorso a contratto di somministrazione di lavoro (anche per lo svolgimento di stage e/o tirocini formativi),

siano in possesso del permesso di soggiorno nei termini e nei modi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

- Formazione, informazione, sensibilizzazione e competenze: la Società adotta misure di formazione del personale definendo in particolare:
- ruoli, responsabilità e modalità di diffusione delle informazioni ed erogazione della formazione del personale finalizzate all'apprendimento ed aggiornamento della normativa giuslavoristica;
- i criteri di erogazione della formazione a ciascun dipendente (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente, prestando particolare attenzione all'addestramento e formazione dei dipendenti e dei collaboratori preposti alla gestione amministrativa delle Risorse Umane;
- i tempi di erogazione della formazione al personale sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale);
 - le modalità di riscontro sull'efficacia dell'attività di formazione.

Relativamente alle attività sensibili che prevedono la collaborazione di controparti terze, quali:

2. rapporti con fornitori che occupano alle proprie dipendenze cittadini di paesi terzi (es. manodopera, affidamenti di appalti, pulizie, ecc)
3. rapporti con mandatari, agenti, promotori finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto di lavoro).

i presidi di controllo specifici sono i seguenti:

- Struttura organizzativa della controparte: la controparte, al momento della stipula del contratto, si impegna formalmente, con apposita clausola, ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di

personale adeguato con riferimento ai requisiti richiesti dalla legge pro tempore vigente tra cui quella in materia giuslavoristica, acquisendo tutta la documentazione necessaria presso le autorità competenti (ad esempio il regolare permesso di soggiorno).

- **Personale:** la controparte dichiara di avvalersi di personale impiegato alle proprie dipendenze in regola con le previsioni dettate dalla normativa pro tempore vigente, tra cui quella in materia giuslavoristica, acquisendo tutta la documentazione necessaria presso le autorità competenti (ad esempio il regolare permesso di soggiorno).
- **Dichiarazioni di osservanza della legge:** la Società impartisce alla controparte disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno della controparte a non adottare comportamenti per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge. L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel contratto stipulato con la controparte
- **Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello:** la Società riceve dalla controparte una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono. Tale dichiarazione, altresì, contiene l'impegno della controparte – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

O.4. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

P. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

P.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis D. Lgs. 74/2000)**

La norma incriminatrice punisce la condotta di colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati

nelle scritture contabili obbligatorie o sono comunque detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

▪ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 74/2000)**

La norma incriminatrice punisce chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di reato a struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata su due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica alla stessa.

La Cassazione ha inoltre precisato che, tra le due fattispecie di reato sopra indicate (ossia la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), sussiste un "rapporto di specialità reciproca".

Infatti, *“accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l'utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo, una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità”*.

Di conseguenza la suprema Corte chiarisce che il discrimine tra i due reati non è dato dalla natura dell'operazione, ma dal modo in cui essa è documentata, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando proprio tali documenti.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000)**

La norma incriminatrice mira a punire chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (emissione o rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti).

Secondo la giurisprudenza fattispecie si configura anche laddove l'oggetto del dolo specifico non sia esclusivo, ma sia accompagnato dal perseguimento di un profitto personale.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 74/2000)**

La norma penale incrimina chiunque occulti o distrugga totalmente o parzialmente le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nello scopo di consentire l'evasione a terzi, in aggiunta alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (l'occultamento o la distruzione totale o parziale delle scritture contabili).

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In particolare, l'atto fraudolento è quello idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio, o comunque ostacolare, l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario;

▪ **Dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. 74/2000)**

Che punisce la condotta di colui il quale (fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

▪ **Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 74/2000)**

Trattasi della condotta di colui il quale, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; ovvero ancora, di colui il quale non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **Indebita compensazione (Art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000)**

Il reato punisce la condotta di colui il quale non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro; nonché di colui il quale non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Queste ultime tre fattispecie di reato sono tuttavia puniti, ai sensi del Decreto, solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro.

P.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto:

- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti;
- gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità;
- rapporti con i Soci, con i revisori e con il Collegio Sindacale;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie);
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del patrimonio immobiliare e dei cespiti aziendali;
- gestione di operazioni Intercompany (fruizione ed erogazione di servizi per altre società del gruppo);
- gestione delle trattative commerciali inerenti al ciclo attivo e al ciclo passivo della Società e vendita e/o noleggio di prodotti e/o servizi (ad es. macchine movimento terra, da cantiere, compattatori, gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, motori marini ed industriali,

servizi di assistenza tecnica, ecc.); esecuzione dei contratti di assistenza post-vendita (manutenzione, assistenza tecnica, “service”, ecc.);

- gestione degli aspetti fiscali e tributari con l’Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. dichiarazione dei redditi, gestione IVA, vendite esenzione IVA, ecc) e gestione degli adempimenti inerenti alle risorse umane (ad es. assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.);
- gestione della documentazione connessa alle vendite coperte da finanziamenti per clienti (ad es. “Legge Sabatini”);
- la richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, ecc., anche tramite consulenti esterni conferimento e gestione delle consulenze e/o incarichi professionali;
- gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche di natura fiscale (ad es. Polizia Tributaria, Guardia di Finanza);
- gestione dei rapporti con la PA per aspetti doganali (relativamente all’acquisto e/o vendita di prodotti), anche tramite professionisti esterni (ad es. spedizionieri);
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione degli omaggi e delle liberalità.

In linea generale, prima di esaminare in dettaglio i presidi di controllo previsti con riferimento alle singole attività sensibili, la Società fa divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- Alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio;
- Illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull’evoluzione della sua attività;
- Porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad

esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale;

- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del Collegio Sindacale o del Revisore dei Conti o comunque di organi preposti alla vigilanza;
- Determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- Acquistare o sottoscrivere azioni sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- In generale, effettuare qualunque operazione di natura straordinaria, che abbia impatto sul capitale sociale in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- Diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile variazione del valore della Società.

Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti, è fatto obbligo di:

- Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione,

elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni che rappresentano l'attività di impresa;

- Effettuare tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organi di controllo, anche per via indiretta laddove queste attività siano esternalizzate, non frapponendo alcun ostacolo²¹ all'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle attività di controllo da queste intraprese;
- Tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di controllo nonché quelli di stampa e informazione.

P.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti **valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti; i rapporti con i Soci, con i revisori, con il Collegio Sindacale e con funzioni preposte al controllo (es. Internal Audit, OdV), la gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie), la gestione delle comunicazioni sociali ai soci e a terzi** si richiamano i presidi di controllo previsti dal paragrafo F.3 della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondenti attività sensibili. Inoltre si applicano i seguenti punti di controllo:

- ogni dato e/o informazione rilasciati dalle altre funzioni aziendali al personale amministrativo per fini di redazione e predisposizione del bilancio, degli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali, doganali o simili o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, incluse le dichiarazioni dei redditi, deve essere trasmesso per
-

iscritto (anche tramite e-mail) e copia della citata trasmissione deve essere conservata ed archiviata a cura delle funzioni coinvolte;

- nell'elaborazione dei documenti è vietata qualsiasi forma di manipolazione, raggiro o inganno;
- è vietato occultare, manipolare o distruggere documenti rilevanti fiscalmente;
- è vietato tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio sindacale o della società di revisione;
- in occasione della predisposizione di dichiarazioni fiscali, relazioni, documenti o informazioni devono rispettarsi le regole disposte dal Codice Etico e, in particolare, devono garantirsi la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, aggiornamento, riservatezza (ove previsto) e integrità delle informazioni; le informazioni devono essere esposte in modo chiaro e non ingannevole, non devono essere omesse informazioni necessarie al corretto intendimento del documento o dei fatti, affinché non si induca in errore il lettore;
- tutte le aree, funzioni e servizi aziendali prestano la massima collaborazione attuando tutti gli interventi di natura organizzativa, contabile e documentale necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle comunicazioni e dichiarazioni fiscali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- sono vietate le operazioni finalizzate a sottrarre beni a garanzia dei pregressi crediti di autorità fiscali o tributarie.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità** e **gestione delle risorse finanziarie** si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del patrimonio immobiliare e dei cespiti aziendali** i presidi di controllo prevedono che:

- Gli immobili ed i cespiti aziendali siano destinati esclusivamente alla produzione aziendale nonché alla gestione dei processi e delle attività funzionali alla produzione;
- L'acquisto, l'assegnazione, la cessione a terzi tramite locazione e/o vendita degli immobili, così come tutte le altre operazioni inerenti al patrimonio immobiliare delle Società avviene attraverso un iter autorizzativo definito sulla base del sistema di deleghe e procure vigente.
- L'alienazione e/o dismissione di attrezzature obsolete e di impianti/ cespiti ad esaurimento della vita utile avviene nel rispetto del sistema di deleghe e procure ed è gestita in stretta collaborazione con la Direzione Amministrativa e Finanziaria che, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, verifica il valore residuo degli impianti ed effettua, ove necessario, le svalutazioni dei cespiti al fine di rappresentare il valore reale degli stessi.
- Sono vietate le operazioni finalizzate a sottrarre beni a garanzia dei pregressi crediti di autorità fiscali o tributarie.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di operazioni Intercompany** (nello specifico fruizione ed erogazione di servizi per altre società del gruppo, validazione della prestazione) si applica quanto previsto al paragrafo K.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre è altresì previsto che:

- Il pagamento delle prestazioni connesse alla fruizione di beni/servizi resi infragruppo avvenga a seguito dell'avvenuta validazione delle prestazioni da parte dei fruitori diretti sulla base del controllo dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
- devono essere registrate e salvate le evidenze documentali correlate ai pagamenti delle management fees.

Per le operazioni riguardanti **la gestione delle trattative commerciali inerenti il ciclo attivo e il ciclo passivo della Società; vendita e/o noleggio di prodotti e/o servizi (ad es. macchine movimento terra, da cantiere, compattatori, gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, motori marini ed industriali, servizi di assistenza tecnica, ecc.); esecuzione dei contratti di assistenza post-vendita (manutenzione, assistenza tecnica, "service", ecc.)**

si applica quanto previsto al paragrafo A.4 e C.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre è altresì previsto che;

- Le condizioni commerciali siano tracciate ed effettuate in base a processi decisionali ricostruibili nel tempo e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- L'impiego di soggetti terzi (es. agenti di vendita o intermediari) deve essere valutato attentamente per controllare che sia coerente con i seguenti principi:
 - la natura della transazione e delle attività oggetto del rapporto con i soggetti terzi, deve essere coerente e conforme alle leggi o regolamenti applicabili;
 - le condizioni di impiego dei suddetti soggetti terzi (in modo particolare l'assegnazione e le modalità di compenso) sono chiaramente definite e sancite in accordi scritti che prevedano le clausole 231 e anti corruzione;
 - la proposta remunerazione deve essere coerente con i servizi che sono resi, sia in assoluto che in relazione al valore del business in oggetto;
- L'indicazione della prestazione dedotta in fattura deve essere il più chiara e precisa possibile al fine di consentire la riconducibilità del flusso di pagamento alla stessa prestazione dedotta;
- I contratti devono essere conclusi con il soggetto che rende la prestazione, il quale è il soggetto che emette fattura; è obbligatorio che il contratto, la fornitura, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Società e la vera controparte delle rispettive fasi del rapporto.
- Nei rapporti con i fornitori si devono osservare tutte le norme di legge applicabile, incluse quelle fiscali e contributive.
- Le operazioni inerenti al ciclo attivo e passivo vengono inserite nel gestionale aziendale a cui è collegata ed in cui vi è traccia anche della relativa fattura e pagamento;

- Devono essere registrate e salvate le evidenze documentali che giustificano i pagamenti verso i terzi (es. agenti, segnalatori, procacciatori, intermediari) ed i pagamenti ricevuti da terzi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli aspetti fiscali e tributari con l'Amministrazione Finanziaria, anche tramite professionisti esterni (ad es. dichiarazione dei redditi, gestione IVA, vendite esenzione IVA, ecc.)**, la **gestione della documentazione connessa alle vendite coperte da finanziamenti (ad es. "Legge Sabatini bis")**, la **richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali, ecc., anche tramite consulenti esterni**, la **gestione dei rapporti con i rappresentanti della PA in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche di natura fiscale (ad es. Polizia Tributaria, Guardia di Finanza) e la gestione dei rapporti con la PA per aspetti doganali (relativamente all'acquisto e/o vendita di prodotti), anche tramite professionisti esterni (ad es. spedizionieri)** si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre è altresì previsto che:

- Tutte le dichiarazioni fiscali devono rispettare i parametri normativi di riferimento e rispettare i principi di verità, trasparenza e tracciabilità;
- Nel predisporre dichiarazioni fiscali devono rispettarsi i principi di legalità, conformità alle norme, veridicità, competenza, completezza e trasparenza e devono evitarsi comportamenti elusivi, manipolatori o giuridicamente infondati;
- L'accesso ad agevolazioni fiscali, trattamenti fiscali particolari o strumenti a parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di specifici beni, siano essi strumentali o immateriali (quali ad es. ricorso a iper-ammortamento, super-ammortamento, credito R&D) è realizzato con il supporto del consulente fiscale ed effettuato attraverso la verifica dell'utilizzabilità dell'agevolazione e corredato da specifica documentazione verificata e/o periziata da enti terzi ove richiesto;
- Il credito R&D, qualora esistente, viene certificato dalla Società di Revisione o da altro Ente accreditato dalla specifica normativa;
- Le funzioni coinvolte nel processo di richiesta / gestione e rendicontazione legata all'ottenimento di sgravi fiscali, contributi pubblici, strumenti a parziale detassazione dei

proventi derivanti dallo sfruttamento di specifici beni, devono garantire la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza e integrità delle informazioni e dati forniti;

- Gli organi di controllo statutari effettuano tutto ciò che è indicato nelle best practices in tema di bilancio e adempimenti fiscali e tributari, come: riscontrare gli atti della gestione finanziaria, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimere il loro avviso mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettuare verifiche di cassa e verifiche sulle modalità di predisposizione e redazione delle dichiarazioni fiscali;
- I Destinatari prestano pronta collaborazione a qualunque Organo, Funzione o Autorità che legittimamente proceda al controllo sulla regolarità e correttezza delle scritture e dei libri/registri contabili/fiscali e dell'afferente documentazione, nonché a chi procede alla verifica dei risultati conseguiti con le operazioni amministrative compiute;
- Tutti i versamenti all'erario o i pagamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali sono calcolati ed effettuati correttamente (tramite sistemi bancari tracciati) e nel rispetto dei termini;
- Tutti i versamenti all'erario o i pagamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali sono realizzati dalle funzioni responsabili e debitamente autorizzate;
- La Società di Revisione verifica la correttezza della dichiarazione fiscale, sottoscrivendola;
- La notifica di avvisi di garanzia per reati fiscali e tributari, e altri reati che possano generare proventi da diritto non colposo, di cartelle esattoriali o di PVC (processo verbale di constatazione), nonché l'inizio di verifiche ispettive di Autorità di vigilanza (quali Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, Agenzia delle dogane, ecc.) devono essere comunicati senza indugio all'Organismo di Vigilanza.
- In occasione della predisposizione di documenti e informazioni, anche nel caso in cui siano posti a supporto della richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni e agevolazioni fiscali, ammortizzatori sociali devono rispettarsi le leggi applicabili con riferimento altresì alla normativa fiscale applicabile, oltre che le regole previste dal Codice Etico e, in particolare, dovranno garantirsi la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza e integrità delle informazioni.

- Le informazioni dovranno essere esposte in modo chiaro e non ingannevole, non dovranno essere omesse informazioni necessarie al corretto intendimento del documento o dei fatti, affinché non si induca in errore il lettore.
- Nell'elaborazione dei documenti è vietata qualsiasi forma di raggirio o inganno;
- Gli incarichi conferiti ai consulenti esterni e fornitori sono redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determinazione ed il contratto è firmato da un procuratore con idonei poteri, salvo casi particolare urgenze e/o necessità in cui è necessaria successiva ratifica del soggetto munito di idonei poteri;
- Nel conferimento di incarichi professionali si seguono, di norma, le regole generali previste in tema di approvvigionamento di servizi, fanno eccezione tuttavia quei rapporti di fiducia che si sono consolidati nel tempo in ragione sia delle referenze già acquisite che delle esperienze pregresse;
- I contratti con i consulenti esterni devono contenere clausole standard circa il rispetto del Modello di cui al D. Lgs. 231/2001 istituito dalla Società nell'esecuzione delle prestazioni rese nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e controllo delle note spese e gestione degli omaggi e delle liberalità** paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile, è inoltre previsto che:

- I rimborsi spese e le operazioni inerenti devono rispettare le norme applicabili, incluse quelle fiscali e i principi di veridicità, pertinenza rispetto alle esigenze aziendali e corretta imputabilità.
- L'iter autorizzativo di omaggi e liberalità è supportato da una dettagliata descrizione della natura e della finalità della contribuzione e prevede la verifica sull'associazione o ente beneficiario e sulla legittimità della contribuzione anche sotto il profilo normativo;
- È richiesto l'invio - da parte del destinatario - e la conservazione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'esito dell'attività;

P.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le

ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Q. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DECRETO)

Q.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

Contrabbando, nelle forme dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il citato DPR punisce le condotte di tutti coloro che effettuano illegalmente operazioni di import/export. L'art. 25-sexiesdecies del Decreto, è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ("Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"). In particolare, il richiamato articolo così prevede:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)²²”.

Tramite tale norma sono state inserite anche le seguenti modalità attuative del reato di contrabbando, ovvero: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973); altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

²² Occorre considerare che le sanzioni interdittive previste per il Reato in questione possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero durante la fase delle indagini preliminari, in presenza di gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell’ente e il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Q.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto:

- gestione delle attività di acquisto e vendita di merci oggetto di importazione e da esportazione;
- gestione dei rapporti con la PA per aspetti doganali (relativamente all'acquisto e/o vendita di prodotti), anche tramite professionisti esterni (ad es. spedizioniere).

In linea generale, prima di esaminare in dettaglio i presidi di controllo previsti con riferimento alle singole attività sensibili, la Società fa divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- falsificare i documenti di accompagnamento della merce acquistata e venduta facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, evadendo in tal modo il dazio;
- effettuare spedizione a Paesi UE di merci dichiarate per paesi extra UE in sospensione di dazio, evadendo in tal modo il dazio;
- vendere prodotti finiti con causali esenti da pagamenti di diritti doganali in realtà destinate alla immissione in consumo/vendita a soggetti non autorizzati;

- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- introdurre merci nello Stato italiano omettendo di presentarle alle Dogane o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista una agevolazione doganale;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste dal secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti, **è fatto obbligo** di:

- rispettare tutte le norme civilistiche, tributarie, contributive, doganali e fiscali applicabili a tutte le operazioni svolte;
- assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia degli interessi finanziari dell'Unione europea con particolare riguardo ai diritti doganali ed alle altre risorse proprie della stessa;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- conservare la documentazione doganale;
- non sottrarsi alle verifiche doganali;
- pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Dogane e garantire la completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti, nonché la messa a disposizione degli stessi di informazioni e/o documenti richiesti o necessari per lo svolgimento delle attività loro deputate.

Q.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti **gestione delle attività di acquisto e vendita di merci oggetto di importazione e da esportazione** si applicano i seguenti punti di controllo:

- nelle attività di commercializzazione di prodotti di importazione e da esportazione, occorre rispettare il sistema di deleghe e procure in essere;
- nella predisposizione di documentazione accompagnatoria alle attività di import/export devono essere dichiarate solo informazioni trasparenti, veritiere, complete e pertinenti senza omissioni o indicazioni tali da indurre in errore le autorità preposte;
- ogni pagamento effettuato in conseguenza di attività di importazione e/o esportazione deve avvenire in modo trasparente, coerente e tracciabile;
- i versamenti effettuati devono essere conservati dagli uffici amministrativi per il tempo legalmente utile a dimostrare la corretta esecuzione delle attività;
- nelle attività di acquisto di merce di cui si sia a conoscenza, o si sospetti, la provenienza extra UE è necessario accertarsi con il fornitore che la stessa non sia stata importata in violazione e/o elusione della normativa applicabile acquisendo, ove possibile, la relativa documentazione o informazioni relative alla lecita disponibilità del bene da parte del fornitore;
- nelle attività di selezione dei fornitori di trasporti o di cabotaggio, svolte in collaborazione tra l'ufficio Amministrativo, l'ufficio Traffico o il Servizio, e nella eventuale successiva stesura del contratto, si deve espressamente prevedere che il trasportatore di merci su strada possieda i documenti necessari per l'esecuzione dell'attività (es. licenza comunitaria, richiedendone il mantenimento di copia conforme presso il veicolo) sia, direttamente o eventualmente con il terzo fornitore, che tutta la documentazione di prova sia tenuta a bordo del mezzo.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la PA per aspetti doganali (relativamente all'acquisto e/o vendita di prodotti), anche tramite professionisti esterni (ad es. spedizioniere)** oltre a quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile, si applicano i seguenti punti di controllo:

- la rappresentanza della Società nei confronti delle dogane è riservata ai legali rappresentanti o a persone nominate ad hoc in forza di un titolo legalmente valido (es. procura speciale scritta);

- nei rapporti con i doganieri devono rispettarsi le regole comportamentali nei confronti di Autorità pubbliche contenute nel Codice Etico e nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società applicabili;
- laddove il rapporto con le dogane avvenga tramite professionisti esterni (es. spedizionieri) è necessario ricorrere a professionisti abilitati a svolgere tale attività (es. eventuale iscrizione all'albo, ove prevista e necessaria) inserendo nei contratti con i professionisti specifiche clausole contrattuali allegate al presente Modello;
- nel corso dell'attività di verifica svolta dall'Autorità si deve garantire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività, trasparenza, completezza e pertinenza i documenti e le informazioni che le Autorità ritengano di acquisire;
- tutte le altre aree, funzioni e servizi aziendali, laddove coinvolte nell'attività di verifica, prestano la massima collaborazione alle aree ispezionate, attuando tutti gli interventi di natura organizzativo, contabile e documentale necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni, relazioni, report ed il loro puntuale invio alle Autorità, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile, dalla prassi e dalle richieste;
- gli eventuali verbali redatti dall'Autorità sono firmati da soggetti opportunamente delegati e conservati a cura della Direzione Amministrativa. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità possono aggiungersi verbali o rapporti ad uso aziendale interno al fine di chiarire le attività oggetto di verifica e le modalità di svolgimento in caso di verifiche interne;
- i documenti (cartacei o informatici) sono custoditi in modo da garantire la dovuta riservatezza (chi non è autorizzato non deve accedere al documento) ed integrità (chi non è autorizzato non deve modificare il documento), attraverso l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza fisica o informatica a seconda delle modalità di trattamento;

- in caso di comunicazioni nei confronti delle Dogane effettuate per mezzo di strumenti elettronici deve essere rispettato il Codice di Etico, le norme in tema di utilizzo dei sistemi informativi, della posta elettronica e accesso a Internet della Società.

Q.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

R. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DEL DECRETO)

R.1. Reati applicabili

La presente parte speciale intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti disciplinati dall'articolo 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001 ("Decreto 231" o "Decreto") rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

L'esigenza di un intervento normativo idoneo e specifico in materia si è, infatti, acuita a fronte dello sviluppo tecnologico che ha reso sempre più diffuso il ricorso a nuove forme di pagamento, in sostituzione sia dei contanti, che dei mezzi di pagamento dematerializzati più tradizionali, come le carte di pagamento o le carte bancomat. La crescita dell'economia digitale e lo sviluppo delle tecnologie di pagamento più avanzate hanno aumentato opportunità di frode che, nel nostro ordinamento, non trovavano una adeguata e specifica sanzione in ragione della circostanza che la maggior parte delle ipotesi di illecito fosse strutturata in funzione dei meccanismi di pagamento preesistenti. Tale contesto normativo non solo ha costituito una forma di svantaggio economico per il mercato in quanto, a causa dell'impatto negativo sulla crescita degli scambi economici determinato dalla sfiducia dei consumatori nell'utilizzo dei nuovi strumenti di pagamento, ma ha anche giocato a favore dell'economia illegale.

Il legislatore comunitario prima, e nazionale dopo, si sono quindi attivati al fine di prevedere adeguate misure di tutela per le operazioni che avvengono non solo tramite strumenti di pagamento offerti da intermediari autorizzati²³, ma anche carte di pagamento "a spendibilità limitata" (c.d. "strumenti privativi")²⁴, servizi di pagamento in Internet (c.d. "e-payments") ovvero pagamenti riscossi tramite l'utilizzo di dispositivi portatili, telefono cellulare o altro dispositivo mobile (es. tablet) (c.d. "m-payments").

La famiglia dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è stata introdotta tra i Reati Presupposto della Responsabilità Amministrativa degli enti dal D. Lgs. n. 184 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"* ad opera dell'art. 3 del richiamato decreto. Entrano così, nell'alveo dei reati presupposto, anche le fattispecie di cui all'art. 493 ter, punito con sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote) ed agli art. 493 quater e 640 ter secondo comma (ovvero quello oggetto di modifica normativa) puniti con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

²³ Ovvero, carta di credito o carta di debito rilasciata da banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste.

²⁴ Ci si riferisce a carte di pagamento utilizzabili esclusivamente: a) presso l'emittente per i beni e servizi da lui forniti (es. pedaggi autostradali e gift card); oppure b) presso una rete definita di esercizi commerciali, ovvero per l'acquisto di una gamma ristretta di beni e servizi (es. carte carburante). Per questa loro caratteristica tali carte possono essere emesse da soggetti non vigilati, i quali - nei casi in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con tali strumenti superi la soglia di 1 milione di euro - compaiono nell'apposita appendice dell'albo di vigilanza degli Istituti di pagamento, assieme ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica (che consentono agli utenti di effettuare talune operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o a un conto pre-alimentato).

Il testo del nuovo articolo prevede inoltre, al secondo comma, la punibilità per ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. In tali ipotesi la sanzione è modulata in funzione della pena prevista per il reato di riferimento. Ovvero, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Alla sanzione pecuniaria si affiancano, per tutte le fattispecie di reato, quelle interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

Giova premettere che con “**strumento di pagamento diverso dai contanti**” il legislatore individua “*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*”; con “**dispositivo, oggetto o record protetto**”, “*un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l’utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma*”; con “**mezzo di scambio digitale**”, *qualsiasi moneta elettronica definita all’articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale*; con “**valuta virtuale**”, *una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.*

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante**, previsto dall’art. 493-ter c.p., reato che punisce la condotta di colui il quale al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilita al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Parimenti viene considerata la condotta di colui il quale, agendo con le medesime finalità di cui sopra, falsifica o altera i predetti strumenti o i documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-quater c.p., reato che punisce la condotta di colui il quale, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente (o sono specificamente adattati) per commettere i reati oggetto della presente parte speciale tali reati;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico nello specifico caso in cui il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

R.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto:

- gestione e/o utilizzo di sistemi POS abilitati al pagamento, ovvero di dati inerenti ad altri sistemi di supporto ai pagamenti che avvengono attraverso strumenti diversi dai contanti (es. SSD bancario preautorizzato), dei clienti/utenti a favore della Società;
- possesso e gestione di dati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti di fornitori e/o clienti (es. firma digitale; carta intestata; codice IBAN);
- gestione di dati carte di credito o debito, ovvero di qualsiasi altro servizio o strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti di clienti/di terzi;
- possesso di credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell'ente che consentano di eseguire trasferimenti di denaro, valore monetario o valuta virtuale;

- gestione dei servizi IT aziendali in qualità di amministratore di sistema con possibilità di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi ivi contenuti o ad essi pertinenti con possibilità di produrre un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;

In linea generale, prima di esaminare in dettaglio i presidi di controllo previsti con riferimento alle singole attività sensibili, la Società fa divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- estrapolare dati inerenti agli strumenti di pagamento diversi dal contante utilizzati da terzi/clienti in tutte le fasi del processo di incasso (sia ordine di pagamento emesso che gestione all'interno del relativo circuito che consente lo scambio dell'informazione di pagamento tra prestatori di servizi e accredito al beneficiario, quest'ultimo, in particolare, nel caso in cui sia nella disponibilità della Società);
- di utilizzare indebitamente e non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- possedere, cedere o acquisire le predette carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- divulgare, cedere dati connessi all'uso dei predetti strumenti ovvero permettervi l'indebito accesso a terzi;
- nell'attività di produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione (ovvero qualunque attività che comporti la possibilità, in qualsiasi modo, di procurare a sé o ad altri) di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti agire in modo da manipolare e/o alterare gli stessi al fine di commettere reati di cui alla presente parte speciale, o consentire a terzi di farlo;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi, informatici o telematici, di pagamento ovvero ancora intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- installare sistemi (HW e/o SW) idonei a intercettare dati inerenti a sistemi di pagamento diversi dal contante;

- abusare di dati o informazioni di sistemi di pagamento diversi dal contante in generale e, in particolare, al fine di abusarne per pagamenti non autorizzati dal legittimo titolare o a sua insaputa.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti, è fatto obbligo di:

- rispettare tutte le norme di sicurezza che regolano i meccanismi di pagamento connessi a sistemi di pagamento diversi dai contanti;
- custodire in modo appropriato e sicuro, evitando di archiviare i dati delle carte di pagamento e/o degli altri strumenti di pagamento su dischi rigidi personali, USB o altri supporti esterni o mobili (inclusi i telefoni cellulari) e, comunque, evitare di conservare i predetti dati salvo comprovate e motivate esigenze;
- tutelare i dati inerenti agli strumenti di pagamento diversi dal contante utilizzati da terzi/clienti in tutte le fasi del processo di incasso;
- non abusare e/o utilizzare indebitamente i dati di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- nell'attività di produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione (ovvero altra possibilità, in qualsiasi modo, di procurare a sé o ad altri) di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti agire con legalità e impedire l'alterazione/manipolazione degli stessi;
- nelle attività volte a supportare il funzionamento dei sistemi, informatici o telematici, di pagamento agire in modo lecito e corretto evitando interventi abusivi, con qualsiasi modalità questi siano attuati, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

R.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la **gestione e/o utilizzo di sistemi POS abilitati al pagamento, ovvero altri sistemi di supporto ai pagamenti, dei clienti a favore della Società** si applicano i seguenti punti di controllo:

- nella gestione e/o utilizzo di sistemi POS abilitati al pagamento è necessario rispettare i requisiti tecnici previsti per il collegamento degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 3,

del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come previsti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni ovvero diverso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate regolante ulteriori modalità tecniche di collegamento tra strumenti che consentono forme di pagamento elettronici e gli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

- nelle attività di incasso, i Destinatari che si avvalgono di sistemi POS - o altri sistemi abilitati al pagamento - devono essere osservate misure atte a tutelare i clienti da qualsiasi forma di abuso dei dati che siano stati utilizzati per eseguire le operazioni di pagamento.

Con riferimento al **possesso e gestione di dati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti di fornitori e/o clienti (es. firma digitale; carta intestata; codice IBAN)** si applicano i seguenti punti di controllo:

- la custodia dei dati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti di fornitori e/o clienti avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa aziendale e del GDPR;
- i Destinatari operano in modo da non usare i dati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti di fornitori e/o clienti, di cui siano venuti a conoscenza, o dispongano, per l'esercizio delle proprie mansioni, in modo indebito, abusivo e illegale;
- coloro che siano in possesso dei dati oggetto della presente disamina operano in modo da tutelare l'accesso a soggetti non autorizzati o che non debbano necessariamente venirne a conoscenza per il perseguimento dell'oggetto connesso alla condivisione dell'informazione e/o dato;

Per le operazioni riguardanti il **possesso di credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell'ente che consentano di eseguire trasferimenti di denaro o valore monetario e possesso di dati strumenti di pagamento diversi dai contanti che consentano l'addebito di somme a terzi** si applicano i seguenti punti di controllo:

- la custodia e l'uso di credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell'ente che consentano di eseguire trasferimenti di denaro o valore monetario è rimessa ai titolari delle stesse i quali ne fanno uso nell'ambito delle finalità, e dei poteri, per cui le stesse sono concesse; nell'uso degli stessi è inoltre necessario conformarsi ai regolamenti aziendali sul

- punto o quelli eventualmente comunicati da terze parti fornitrici del servizio;
- i titolari delle credenziali di accesso a sistemi informativi che consentano di eseguire trasferimenti di denaro o valore monetario sono preventivamente individuati in base ai regolamenti aziendali ed al sistema di deleghe e procure vigente;
 - l'utilizzo degli strumenti in disamina avviene in conformità con le ragioni per cui gli stessi sono attribuiti, e con finalità lecite e coerenti con l'esercizio delle proprie funzioni e mansioni nonché nel rispetto della normativa aziendale;
 - sono eseguiti controlli (di linea, di secondo e di terzo livello) sull'utilizzo da parte del personale della Società degli strumenti di pagamento oggetto del presente paragrafo.

Con riferimento **alla gestione dei servizi IT aziendali in qualità di amministratore di sistema con possibilità di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi ivi contenuti o ad essi pertinenti con possibilità di produrre un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale** si applicano i seguenti punti di controllo:

- la Società designa quali amministratori di sistema soltanto soggetti (fisici o giuridici) che preventivamente siano stati valutati in base alla loro esperienza, capacità e affidabilità e che abbiano fornito, prima della loro designazione, “idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza”, argomento direttamente trattato anche dagli art. 28 e 32 del GDPR per quanto riguarda i profili relativi alle garanzie e alla sicurezza del trattamento;
- la Società nella designazione quale amministratore di sistema fornisce una elencazione analitica delle funzioni ad esso attribuite;
- il soggetto designato come Amministratore di sistema deve svolgere i propri compiti in piena osservanza della legalità e del Codice Etico aziendale;
- è fatto assoluto divieto allo stesso, o a chi per esso, di intervenire su dati, informazioni o programmi con possibilità di produrre un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale contenuti nella rete aziendale o ad essi pertinenti abusando delle proprie facoltà.

R.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti presidi di controllo con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni

individuare nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Allegato 1 - Codice Etico

Allegato 2 - Mappa delle aree a rischio e Piano di gestione del rischio

Allegato 3 -Procedure e protocolli preventivi
